

Fiom-Cgil

**OSSERVATORIO
SULL'INDUSTRIA
METALMECCANICA**

a cura dell'Ufficio economico

Contributi

Le nuove leggi
sulla previdenza
complementare

Anno VI, numero **20**



gennaio 2007

INDICE

Osservatorio

La congiuntura italiana.....	1
L'industria metalmeccanica	14
Tabelle.....	21
Contributi	37
Glossario.....	67

La presente pubblicazione è promossa dall'Ufficio economico Fiom-Cgil
Responsabile: Gianni Ferrante
A cura di Paola Naddeo

1. LA CONGIUNTURA ITALIANA

Le principali sfide per il 2007

Il 2006 è stato archiviato con risultati non negativi per l'economia italiana, con un Pil che dovrebbe essere cresciuto complessivamente ad un livello superiore all'1,5% (dopo due anni in cui era cresciuto rispettivamente dello 0,9% e dello 0,1%) e un indice della produzione industriale per l'industria metalmeccanica che nei primi 10 mesi dell'anno trascorso ha registrato una crescita del 4,8% (dopo anni di contrazione). Si tratta di valori senz'altro positivi, specie se confrontati con quelli degli anni precedenti, nei quali l'economia italiana aveva faticato a mantenere i livelli di produzione raggiunti e il comparto metalmeccanico aveva registrato contrazioni sensibili.

Diversi analisti hanno sottolineato come negli anni passati si sia assistito ad un profondo processo di ristrutturazione industriale, con una consistente espulsione di

imprese specializzate in produzioni tradizionali che non potevano più reggere la concorrenza internazionale, specie quella proveniente dalle economie emergenti, e la specializzazione verso produzioni a più elevato valore aggiunto¹.

Da più parti è stato evidenziato che il ridotto livello di competitività dei prodotti italiani e le relative difficoltà sono la conseguenza di una serie di fattori, tra cui il modello di specializzazione dell'industria manifatturiera italiana, la ridotta dimensione delle imprese e le insufficienti pressioni concorrenziali. Tutto ciò ha determinato un andamento non positivo della produttività totale dei fattori (un indicatore del tasso di progresso tecnologico e organizzativo dell'economia). Inoltre per quanto concerne le esportazio-

ni, anche quelle del settore metalmeccanico², si registra una ridotta presenza nei comparti in cui il commercio mondiale registra tassi di crescita più elevati e, contestualmente, un'incidenza maggiore di quei prodotti il cui peso sul commercio mondiale mostra tassi di crescita più contenuti.

I processi di ristrutturazione intercorsi, che hanno ridimensionato, tra l'altro, il peso dell'industria nel totale dell'economia, congiuntamente alla crescita dell'occupazione, per effetto sia dell'emersione di lavoro sommerso e immigrato che di misure che hanno favorito il ricorso a tipologie contrattuali cosiddette «atipiche», hanno determinato una

debole crescita della produttività, sia del lavoro che del complesso dei fattori produttivi, almeno come rilevata dalle statistiche ufficiali.

Si deve, inoltre, considerare che i processi di trasformazione produttiva e flessibilizzazione del mercato del lavoro sono

stati realizzati con un sistema di ammortizzatori sociali ormai obsoleto e comunque insufficiente a garantire il reddito dei lavoratori coinvolti. Ciò ha reso particolarmente drammatiche alcune crisi aziendali e le trasformazioni che hanno interessato il mercato del lavoro. Nei prossimi mesi il problema della riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere necessariamente all'ordine del giorno di governo e parti sociali.

Il 2007 presenta quindi importanti sfide sotto il profilo dell'economia. Innanzitutto occorrerà verificare quanto sarà possibile mantenere o meglio aumentare i tassi di crescita registrati nell'anno precedente. A tal fine è importante capire, da un lato, quanto l'economia internazionale potrà continuare a re-

**Le nuove
sfide,
l'economia e i
lavoratori**

¹ Si veda, ad esempio, Cipolletta I., *L'industria «su misura»*, in www.lavoce.info, 20 dicembre 2006.

² Per un'analisi dell'evoluzione delle esportazioni italiane, sia per il complesso dell'economia che per quelle del settore metalmeccanico, si rinvia al paragrafo 1.5.

La congiuntura italiana

gistrare i ritmi di crescita elevati degli ultimi anni, dall'altro occorrerà verificare gli effetti della recente manovra finanziaria.

La Finanziaria per il 2007 ha puntato al riequilibrio dei conti pubblici e al rilancio dell'economia, attraverso una serie di incentivi, tra cui la riduzione del cuneo fiscale. Le risorse per raggiungere tali obiettivi sono state ottenute attraverso un inasprimento fiscale, piuttosto che mediante il contenimento delle diverse voci di spesa pubblica. A differenza di quanto verificatosi nelle precedenti Finanziarie, l'inasprimento fiscale non dovrebbe riguardare i redditi più bassi e/o quelli relativi a famiglie numerose. La lotta all'evasione fiscale dovrebbe garantire nei prossimi anni un recupero del gettito fiscale e, quindi, una riduzione dell'imposizione per coloro che attualmente sono in regola con il fisco, ma comunque nel breve termine l'inasprimento fiscale potrebbe determinare una riduzione della domanda e quindi un rallentamento della crescita.


Per quanto concerne la generalità dei lavoratori, oltre alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, i prossimi mesi saranno caratterizzati da un acceso dibattito circa possibili nuovi interventi in materia previdenziale, anche in considerazione dell'imminente «scalone» del 2008.

I lavoratori metalmeccanici, in particolare, saranno coinvolti dalla necessità di definire la piattaforma contrattuale, in vista della scadenza del contratto del mese di giugno 2007. Si tratta di una sfida particolarmente importante, in quanto segue un rinnovo contrattuale sottoscritto da tutte le principali organizzazioni sindacali che ha introdotto particolari novità in tema di contrattazione. Dopo diversi anni, il contratto sottoscritto nel gennaio 2006 sembrerebbe essere riuscito a difendere e anche in minima parte a migliorare il potere di acquisto dei lavoratori del settore. Sarà quindi importante capire come verrà gestita la nuova fase contrattuale.

1.1 Il quadro internazionale

Nel 2006, secondo le stime dell'Ocse, l'Italia dovrebbe aver registrato un tasso di crescita pari all'1,8% (tabella 1 e figura 1). Si tratta di un valore sensibilmente superiore a quelli che hanno caratterizzato i primi anni del decennio in corso; tuttavia il recupero nel tasso di crescita del Pil non è sufficiente ad allineare l'Italia agli altri principali paesi industrializzati³. Negli altri paesi considerati il tasso di crescita del Pil oscilla da un minimo del 2,1% della Francia a un massimo del 3,7% della Spagna. Secondo l'Ocse, la ripresa dell'economia italiana

FIGURA 1 – LA DINAMICA DEL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2006 (NUMERI INDICE – ANNO BASE 1995 = 100)



³ A partire da questo numero dell'«Osservatorio», si è ritenuto opportuno inserire, tra i paesi presi a riferimento per il confronto internazionale, anche la Spagna, in considerazione della crescente importanza di questa economia nel contesto europeo e internazionale.

L'inflazione pesa ancora sulla crescita italiana

dovrebbe continuare anche nel corso del 2007, seppure con ritmi di crescita inferiori al 2006 (1,4%)⁴. Tuttavia, il dato per l'Italia dovrebbe continuare a risultare inferiore a quello di tutte le altre economie, le quali dovrebbero registrare tassi di crescita oscillanti tra l'1,8% della Germania e il 3,3% della Spagna. Per quanto concerne la dinamica di lungo periodo (1995-2006), i dati Ocse evidenziano una crescita per l'Italia pari al 15,5%. Si tratta di un valore inferiore a quello di tutti gli altri paesi industrializzati. Il dato italiano si avvicina unicamente a quello del Giappone (15,9%), paese che però ha registrato alla fine degli anni Novanta un periodo di recessione, e non appare sensibilmente lontano da quello registrato dalla Germania (16,8%).

Come per l'ultimo anno, anche per l'intero periodo considerato, la Spagna è il paese che ha registrato la migliore dinamica di crescita (48,7%); il dato della Spagna è di gran lunga superiore a quello degli altri paesi considerati: gli Stati Uniti, al secondo posto, hanno registrato un tasso di crescita del 42,0%.

Nel 2006, il tasso di inflazione armonizzato⁵ per l'Italia⁶, secondo le stime dell'Ocse, è risultato pari al 2,2%; si tratta di un valore analogo a quello del 2005 (tabella 2). Tale valore è inferiore a quello di Spagna e Stati Uniti e in linea con quello dell'Area euro e del Regno Unito. Tra gli altri paesi spicca lo 0,3% del Giappone (paese che continua lungo una strada di deflazione o crescita molto contenuta dei prezzi).

Per l'anno in corso l'Ocse prevede per l'Italia un rallentamento del tasso di inflazione, che dovrebbe attestarsi all'1,9%. L'Italia dovrebbe divenire uno dei paesi più virtuosi in termini di inflazione, con valori superiori unicamente a Giappone e Francia, che registrerebbero valori rispettivamente pari a 0,3% e 1,4%. Tuttavia, i miglioramenti degli ultimi anni, non pos-

sono nascondere il fatto che l'Italia è uno dei paesi che nel periodo 1995-2006 ha registrato i più alti tassi di crescita dei prezzi, complessivamente il 30,0%. Solo Spagna e Stati Uniti hanno registrato valori più elevati (rispettivamente il 37,6% e il 32,3%); si tratta tuttavia di paesi che, a differenza dell'Italia, hanno accompagnato alla crescita dei prezzi anche uno sviluppo elevato dell'economia. Infatti, Stati Uniti e Spagna sono i due paesi, tra quelli considerati, che hanno registrato i più alti tassi di crescita del Pil, mentre l'Italia è il paese ultimo in tale graduatoria. Pertanto, guardando unicamente a tali indicatori, il tasso di inflazione italiano appare particolarmente anomalo.

Un ulteriore indicatore per il quale l'Italia sembra registrare valori anomali rispetto a quello della crescita del Pil è quello relativo alla dinamica dell'occupazione. Nel corso dell'ultimo anno l'Italia avrebbe registrato, secondo i dati di fonte Ocse, un tasso di crescita dell'1,7%, in termini di numero di occupati (tabella 3). Si tratta di un valore indubbiamente elevato, inferiore ancora una volta unicamente a quello di Spagna e Stati Uniti.

Anche nel periodo 1995-2006, il tasso di crescita dell'occupazione italiano appare particolarmente elevato, pari al 14,3%, valore di poco inferiore alla media dei paesi dell'area Euro e agli Stati Uniti, ma superiore a tutti gli altri paesi con la sola eccezione della Spagna (figura 2). Quest'ultimo paese ha registrato in tutto il periodo tassi di crescita dell'occupazione difficilmente replicabili dagli altri paesi esaminati; complessivamente l'occupazione in Spagna è cresciuta del 57,9%. Per il 2007 l'Ocse considera possibile per l'Italia un rallentamento del tasso di crescita dell'occupazione, che si dovrebbe attestare allo 0,8%, valore analogo a quello degli altri paesi a esclusione della solita Spagna (3,2%), oltre che del Giappone (0,1%). In realtà più che l'evoluzione del numero di occupati, ciò che interessa conoscere è il tasso di occupazione all'interno di un paese. Nella figura 3 sono

⁴ Nel paragrafo 1.6 vengono analizzate in dettaglio le previsioni per l'economia italiana, oltre che dell'Ocse, anche di altri importanti istituti di ricerca italiani e di organismi internazionali.

⁵ Si tratta di un indicatore della dinamica inflativa utilizzato nei confronti europei che differisce da quelli usualmente utilizzati in Italia per calcolare l'inflazione. Quello europeo si differenzia dagli Indici Nic e Foi in quanto «si riferisce alla spesa monetaria per consumi finali sostenuta esclusivamente dalle famiglie; esclude, inoltre, sulla base di regolamenti comunitari, alcuni prodotti come, ad esempio, le lotterie, il lotto e i concorsi pronostici»; infine considera i prezzi effettivamente pagati dal consumatore e non quelli di listino, come avviene per l'indice dei prezzi italiano. In sostanza l'indice europeo tende a divergere da quelli italiani (Nic e Foi) soprattutto nelle fasi che precedono o seguono sconti, saldi, vendite promozionali ecc. (cfr. al riguardo le «Note informative» dell'Istat relative agli indici dei prezzi al consumo).

⁶ L'analisi della dinamica del tasso di inflazione in Italia viene ripresa più diffusamente nel paragrafo 1.4.


La congiuntura italiana

riportati i valori del tasso di occupazione (calcolato come rapporto tra numero di occupati e popolazione, entrambi di età 15-64 anni), totale e separatamente per maschi e femmine nel 2005. Tra i paesi considerati l'Italia è quello con il più basso tasso di occupazione, appena il 57,7%; ciò significa che gli importanti avanzamenti evidenziati nella tabella 3 non sono stati neppure sufficienti a recuperare il gap che storicamente caratterizza il nostro paese dalle altre economie industrializzate. Viceversa, la forte cre-

scita dell'occupazione in Spagna ha portato questo paese a posizionarsi in linea con la media degli altri paesi europei e sopra l'Italia. In generale si osserva che i paesi europei registrano tassi di occupazione inferiori a quelli di Stati Uniti e Giappone.

Il dato che caratterizza però in maniera profondamente negativa l'Italia è il bassissimo tasso di occupazione femminile, appena il 45,6%. Si tratta di un valore di circa 20 punti percentuali inferiore a quello di Stati Uniti e Regno Unito⁷. Le cause per il basso tasso di oc-


FIGURA 2 – LA DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2006 (NUMERI INDICE – ANNO BASE 1995 = 100)



* Stima

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Labour Force Statistics» 1985-2005, 2006 per gli anni 1995-2005 e «Economic Outlook» n. 80 novembre 2006 – Flashfile per le stime 2006

FIGURA 3 – TASSO DI OCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL 2005



* Per il Regno Unito il dato è relativo al 2004.

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Labour Force Statistics» 1985-2005, 2006

⁷ Un ulteriore elemento che incide sui bassi tassi di occupazione italiani, che però esula dalla presente analisi, è quello relativo al tasso di occupazione delle classi di età più giovani. Si tratta di un elemento che potrebbe testimoniare un ritardo nell'ingresso del mondo del lavoro rispetto a quanto avviene nella generalità degli altri paesi considerati.

occupazione femminile in Italia devono essere cercate in una serie di ragioni, tra le quali lo scarso sviluppo di iniziative e strumenti idonei a favorire l'occupazione di tale segmento della popolazione, come, ad esempio, gli asili nido o, più in generale, il sostegno alle attività di cura, che generalmente gravano sulle donne.

Nel 2006 il tasso di disoccupazione in Italia si attesta, secondo i dati Ocse, al 7,1%; si tratta del livello più basso sperimentato in tutto il periodo considerato: nel 1995 il tasso di disoccupazione in Italia era pari all'11,3% (tabella 4 e figura 4). Il valore del tasso di disoccupazione italiano appare inferiore a quello di tutti i paesi dell'Area euro considerati, ma ancora superiore a quello di Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. Anche nel 2007 si dovrebbe registrare una conferma del trend discendente del tasso di disoccupazione in Italia.


Nella tabella 5 sono riportati i dati di fonte Ocse relativi alla dinamica delle retribuzioni lorde per ora lavorata nel manifatturiero⁸. Nei primi nove mesi del 2006, la retribuzione oraria è cresciuta in Italia del 3,1%; si tratterebbe del valore di crescita più eleva-

to dal 1998. Negli ultimi anni, infatti, come è noto, le retribuzioni orarie e per dipendente italiane hanno incontrato spesso elevate difficoltà persino a seguire la dinamica dei prezzi. Solo nell'ultimo periodo si è registrato un certo recupero, ancora però insufficiente a colmare il gap in termini di potere d'acquisto accumulato nel tempo. Il dato italiano risulta decisamente inferiore a quello di Spagna e Regno Unito, sostanzialmente in linea con la Francia e superiore a quello degli altri

paesi considerati. La dinamica per il periodo 1995-2006⁹ mostra in Italia una crescita delle retribuzioni nominali pari al 34,1%, valore superiore unicamente a quello di Giappone e Germania. Il dato che maggiormente rileva però è quello relativo alla dinamica delle retribuzioni espresse in termini reali (ovvero deflazionate per il tasso di inflazione). In Italia, come mostra la figura 5, le retribuzioni reali sono cresciute negli ultimi undici anni appena del 3,2%; si tratta di un valore analogo a quello degli Stati Uniti¹⁰, ma decisamente inferiore a quello registrato per gli altri paesi.

**Retribuzioni:
piccoli
recuperi dopo
molti ritardi**

FIGURA 4 – LA DINAMICA DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2006



* Stima


Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» (n. 80 dicembre 2006 per gli anni 2001-2006; n. 79 giugno 2006 per gli anni precedenti)

⁸ Per una definizione del termine retribuzione lorda per ora lavorata si rimanda al *Glossario*. Occorre osservare che i dati di fonte Ocse differiscono sensibilmente rispetto a quelli di fonte Fmi, specie per gli Stati Uniti. Il dato degli Stati Uniti appare peraltro incoerente anche con quello relativo al costo del lavoro per dipendente nel settore privato, tanto da richiedere una certa cautela nell'interpretazione di tale dato.

⁹ Il dato relativo all'ultimo anno rappresenta una stima, ottenuta proiettando il tasso di crescita registrato nei primi tre trimestri dell'anno su tutto il 2006.

¹⁰ Sulle perplessità relative al dato degli Stati Uniti si veda la nota 8.

FIGURA 5 – LE COMPONENTI DELLA CRESCITA DELLE RETRIBUZIONI ORARIE NOMINALI NEL PERIODO 1995-2006*



* Il dato relativo alle retribuzioni orarie del 2006 rappresenta una stima basata sul valore dei primi 3 trimestri dell'anno

Fonte: elaborazioni su dati Ocse «Main Economic Indicators» e «Economic Outlook»

Il costo del lavoro per dipendente nel settore privato aumenta nel 2006, secondo le stime dell'Ocse, del 3,3% in Italia (tabella 6). Si tratta anche in questo caso del più elevato incremento registrato a partire dal 1997 e un valore superiore a quello relativo a diversi dei paesi presi a confronto (Germania, Giappone e media dell'Area euro).

Nel lungo periodo (1995-2006) il costo del lavoro per dipendente è cresciuto in Italia del 28,4%. Anche in questo caso si tratta di un valore superiore unicamente a Germania e Giappone, oltre che alla media dei paesi dell'Area euro.

Analogamente a quanto osservato per le retribuzioni orarie, più del dato assoluto è importante considerare quello deflazionato con il tasso di inflazione. In Italia il costo del lavoro per dipendente in termini reali si è ridotto dell'1,3%, nell'intero periodo considerato (figura 6). L'unico altro paese che registra un valore negativo per il costo del lavoro reale è la Germania (-4,4%), mentre in tutti gli altri paesi si registrano valori positivi e in alcuni casi anche particolarmente elevati (ad esempio, per il Regno Unito +36,5% e per gli Stati Uniti +20,6%).


Nel 2006 la produttività del lavoro nel settore privato, secondo i dati Ocse, cre-

scerebbe in Italia dello 0,2% (tabella 7). Si tratta di un valore modesto, che fa seguito a una serie di valori contenuti, se non negativi, che caratterizzano l'Italia negli ultimi anni. Come più volte sottolineato nei precedenti numeri dell'«Osservatorio», la ragione per i valori modesti registrati dalla crescita della produttività in Italia va ricercata innanzitutto nella modesta crescita del Pil, accompagnata da una crescita invece sostenuta dell'occupazione. Recenti analisi¹¹ hanno sostenuto che tra le cause dell'apparente paradosso tra crescita dell'occupazione sostenuta e stagnazione della produttività vi è anche la circostanza che molta parte della nuova occupazione è concentrata in settori meno produttivi, spesso con caratteristiche precarie. Ad esempio l'Irs ha sostenuto che «è possibile avanzare una chiave di lettura secondo la quale le statistiche tendono in parte a sovrastimare la dinamica dell'input di lavoro date le caratteristiche dei nuovi lavoratori immessi nel processo produttivo (...) La sovrastima implicita della dinamica dell'input di lavoro va poi a riflettersi nella stima della produttività del lavoro (...) A spiegare la decelerazione della produttività intervengono poi anche considerazioni relative alle caratteristiche del debole processo di sviluppo degli ultimi anni. Se l'economia cresce poco e la crescita si concentra in settori caratterizzati da un più basso livello della produttività, la produttività del sistema in aggregato non potrà che risentirne, sia pure per sem-

**Produttività
bassa per la
ridotta crescita
del Pil e per
l'occupazione
precaria**

¹¹ Si veda ad esempio Irs, *Congiuntura* ref. del 30 novembre 2006, *Continua la crescita dell'occupazione, in attesa che riparta la produttività*, e Daveri F., *Perché la produttività ha smesso di crescere nell'economia italiana?*, *Confindustria, Quaderni di Ricerca* n. 2, dicembre 2006.

FIGURA 6 – LE COMPONENTI DELLA CRESCITA DEL COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE NEL PERIODO 1995-2006*



* Per il 2006 stima dell'Ocse

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» n. 80 novembre 2006

plice effetto di composizione. È questo il caso della dinamica occupazionale osservata in alcuni settori dei servizi o nelle costruzioni».

Il valore della produttività del lavoro in Italia per il 2006 è inferiore a quello di tutti gli altri paesi considerati, così come risulta nettamente inferiore anche quello relativo all'intero periodo considerato, appena il 2,2% (valore comparabile unicamente a quello della Spagna, il 4,7%).

L'Ocse non fornisce dati relativi al costo del lavoro per unità di prodotto (Clup); così per avere dati al riguardo appare opportuno considerare quelli di fonte Eurostat. Nella tabella 8 sono riportati i dati relativi al Clup espresso in termini reali¹². Nell'ultimo anno per cui si dispone di dati, il 2005, il Clup in Italia cresce dello 0,6%; gli altri paesi in cui il Clup reale cresce sono il Regno Unito con l'1,6% e gli Stati Uniti con lo 0,3%.

Nel periodo 1995-2005 il Clup reale diminuisce in Italia del 5,4%; si tratta di una contrazione sensibile, inferiore solo a quella registrata in Spagna (8,8%) e sostanzialmente in linea con la media dell'Area euro. In tutti gli altri paesi la contrazione del Clup reale risulta inferiore a quella registrata in Italia; con il

Regno Unito che mostra anche un aumento di tale indicatore.

1.2 La crescita in Italia

In Italia la dinamica del Pil, misurata con i dati di Contabilità nazionale, mostra per il terzo trimestre del 2006 una crescita dell'1,7% su base annua (ovvero rispetto al terzo trimestre del 2005) e dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (il quale aveva registrato un incremento dello 0,6% rispetto al primo trimestre dell'anno). Si tratta di dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative¹³. Il dato relativo al terzo trimestre dell'anno appena concluso sembra quindi confermare l'inversione di rotta che è iniziata a partire dal quarto trimestre del 2005, quando si è registrato un tasso di crescita dello 0,5%, che fa seguito a tre trimestri di sostanziale stagnazione (tabella 9 e figura 7).

Il deflatore implicito¹⁴, misurato dal rapporto tra tasso di crescita del Pil a prezzi correnti e tasso di crescita del Pil a prezzi costanti, nella media dei primi tre trimestri del 2006 è aumentato del 2,3%; si tratta di un valore lievemente inferiore a quello medio del 2005, pari al 2,1%.


¹² La differenza tra Clup nominale e Clup reale è stata più volte analizzata nei precedenti numeri dell'«Osservatorio», ai quali si rimanda. Tale differenza viene considerata di nuovo nella parte relativa all'analisi dei dati di Contabilità nazionale per l'Italia.

¹³ Al riguardo l'Istat nel suo comunicato (*Conti economici trimestrali – III trimestre 2006, 7 dicembre 2006*) rileva che «il terzo trimestre del 2006 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2005».

¹⁴ Il deflatore può essere considerato un indicatore dell'inflazione ma è importante che venga utilizzato con particolare cautela. L'inflazione è infatti rappresentata dalla crescita dei prezzi dei beni e servizi, mentre il deflatore da un lato considera i prezzi finali e quelli intermedi, dall'altro risente fortemente delle variazioni della composizione dei consumi e queste ultime sono influenzate a loro volta dalla dinamica dei prezzi relativi.

La congiuntura italiana

FIGURA 7 – PRODOTTO INTERNO LORDO NEL PERIODO PRIMO TRIMESTRE 1996 – TERZO TRIMESTRE 2006
(VARIAZIONI SU CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Contabilità nazionale

1.3 L'occupazione

Nel terzo trimestre del 2006, secondo i dati Istat sulle Forze di lavoro, il numero complessivo di occupati risulta in Italia pari a 23 milioni di unità, con un incremento pari al 2,0% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (tabella 10)¹⁵.

Gli occupati attivi nel settore della lavorazione in metallo sono pari a circa 2,4 milioni di unità. La crescita dell'occupazione rispetto all'anno precedente appare consistente, pari al 4,3%. L'occupazione in tale settore rappresenta il 46,8% dell'industria in senso stretto e il 10,4% del totale dell'economia.

Le donne rappresentano il 39,2% dell'occupazione complessiva, ma appena il 20,9% dell'occupazione nel settore della lavorazione in metallo. Come è noto, infatti, l'occupazione femminile tende a concentrarsi prevalentemente nel settore dei servizi. In ogni caso si osserva per la componente femminile una crescita più elevata, rispetto al terzo trimestre del 2005, sia dell'occupazione complessiva che di quella del settore della lavorazione in metallo, rispettivamente il 3,0% e il 6,4%. L'occupazione dipendente rappresenta il 73,9% del-

l'occupazione totale, percentuale che sale all'84,8% per l'industria in senso stretto e all'87,3% per la lavorazione in metallo (tabella 11). L'occupazione dipendente nell'ultimo anno è cresciuta ad un tasso superiore rispetto a quella totale, rispettivamente il 2,3% contro il 2,0%. Anche per il settore della lavorazione in metallo la crescita dell'occupazione dipendente (4,7%) risulta superiore a quella totale (4,3%).

Con specifico riferimento all'occupazione dipendente i dati sulle Forze di lavoro relative al terzo trimestre 2006¹⁶ mostrano come il 23,7% degli occupati non ha un'occupazione cosiddetta tipica, nel senso che ha un'occupazione con un contratto di lavoro temporaneo o con un contratto a part time, in alcuni casi anche entrambi (tabella 12). In particolare il 13,2% ha un contratto di lavoro temporaneo e il 13,1% a part time; la percentuale di chi ha un contratto di lavoro temporaneo a part time è pari al 2,7%.

Rispetto al terzo trimestre del 2005, a fronte di una crescita dell'occupazione di-

**Cresce
l'occupazione
atipica e
temporanea**

¹⁵ Si ricorda che l'occupazione e la partecipazione al mercato risentono fortemente di componenti stagionali, per cui più dei dati grezzi occorrerebbe considerare quelli destagionalizzati. L'Istat fornisce dati destagionalizzati, che hanno a riferimento unicamente i macrosettori di attività economica. Considerato che l'«Osservatorio» è volto a fornire informazioni rilevanti per il settore metalmeccanico, si preferisce fornire i dati grezzi, i quali, a partire dal primo trimestre 2004, forniscono anche informazioni per il settore della lavorazione in metallo.

¹⁶ L'Istat fornisce i dati sulla flessibilità occupazionale unicamente per quanto concerne il totale del lavoro dipendente.

La congiuntura italiana

pendente del 2,3%, l'incremento dell'occupazione dipendente «atipica» risulta pari all'8,2%. La crescita dell'atipico è per buona parte imputabile all'incremento dell'occupazione a termine, che cresce del 10,6%, contro una crescita di appena l'1,2% dell'occupazione a tempo indeterminato. Anche l'occupazione a part time risulta cresciuta in misura maggiore rispetto a quella a full time, rispettivamente il 7,1% contro l'1,7%. Complessivamente, la crescita dell'occupazione temporanea a part time cresce di ben il 14,3%, contro una crescita dell'occupazione cosiddetta tipica di solo lo 0,6%. Il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre del 2006 ha raggiunto il livello del 6,1%; al netto dei fattori stagionali risulta pari al 6,8% (tabella 13 e figura 8). Tale livello rappresenta il più basso valore registrato in Italia dagli anni Novanta a oggi. Il tasso di disoccupazione femminile si è attestato all'8,0%, quello maschile al 4,8%. La contrazione della disoccupazione riguarda tutte le macroaree geografiche. Le cause sono da ricercarsi nella forte crescita dell'occupazione registrata nell'ultimo anno; nel Mezzogiorno tuttavia ha contribuito in modo rilevante al-

la performance particolarmente positiva anche la contrazione delle Forze di lavoro¹⁷.


1.4 I prezzi

L'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (compresi i tabacchi) nel 2006 è cresciuto in media del 2,1% rispetto al 2005 (tabella 14)¹⁸. Il dato per il 2006 risulta quindi superiore a quello del 2005, quando si era registrato l'1,9%.

Nel 2006 l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (esclusi i tabacchi) sarebbe invece cresciuto in media del 2,0%. Il principale motivo della differenza dell'andamento dei due indici è ancora una volta legato, come già avvenuto negli ultimi anni, all'andamento del prezzo dei tabacchi che, secondo quanto riportato dall'Istat, nel periodo dicembre 2005-novembre 2006 rispetto ai 12 mesi precedenti è cresciuto in media del 6,0%. Qualora si considerino anche i tabacchi, gli indici Nic e Foi registrano gli stessi tassi di crescita.

Analogamente ai precedenti numeri dell'«Osserva-

FIGURA 8 – TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER GENERE (PRIMO TRIMESTRE 1993 – TERZO TRIMESTRE 2006)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

¹⁷ Si ricorda che il tasso di disoccupazione è rappresentato dal rapporto tra disoccupati e forze di lavoro; queste ultime sono la somma del numero di occupati e di quello dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione può quindi diminuire o perché aumenta il numero degli occupati o perché diminuisce quello dei disoccupati. Un soggetto è considerato disoccupato se non ha un lavoro e ha svolto azioni concrete di ricerca di un impiego nel periodo considerato. Pertanto il numero di disoccupati «effettivo» può essere superiore a quello misurato; analogamente il relativo tasso può diminuire semplicemente perché una parte di lavoratori non svolge più azioni di ricerca attiva, perché scoraggiato.

¹⁸ In realtà il dato definitivo verrà diffuso dall'Istat il 16 gennaio 2007. Attualmente si dispone unicamente della stima per l'indice Nic compresi i tabacchi. Sulla base di tale stima sono stati stimati anche gli altri indici dei prezzi al consumo, per la definizione dei quali si rinvia al *Glossario*.

torio», appare opportuno introdurre alcuni chiarimenti in merito alla misurazione dell'inflazione.

L'inflazione rappresenta un elemento iniquo di redistribuzione dei redditi, in quanto permette di traslare potere di acquisto e redditi da coloro che percepiscono retribuzione fisse (principalmente redditi da lavoro dipendente e pensioni) a favore di coloro che possono aumentare i propri redditi, attraverso variazioni dei prezzi.

All'esatta misurazione dell'inflazione è legata, secondo quanto previsto dagli accordi di luglio 1993, la possibilità di difendere il potere di acquisto delle retribuzioni. In sostanza, secondo quella che è stata la pratica prevalente, alla scadenza del biennio si misura la differenza tra inflazione effettiva e quella programmata prima del rinnovo del contratto, per determinare il conguaglio che spetta ai lavoratori dipendenti. Una misurazione più o meno elevata dell'inflazione «effettiva» determina un conguaglio più o meno elevato per i lavoratori. Per queste ragioni il tema della «corretta» misurazione dell'inflazione rappresenta un elemento centrale nel quadro della politica economica e sindacale.

Il tasso di inflazione rappresenta quindi un indicatore sintetico di un fenomeno che incide in modo assai diseguale sulla capacità di spesa delle diverse famiglie italiane. Come per tutti gli indicatori sintetici, esistono soggetti per i quali l'indice rappresenta una stima piuttosto corretta della perdita di potere di acquisto derivante dall'inflazione, altri che non si sentono affatto rappresentati da tale misura.

L'introduzione dell'euro ha determinato una rimodulazione dei prezzi, che per alcuni beni si è tradotta in aumenti anche sostenuti; tale rimodulazione può aver determinato difficoltà di misura-

zione da parte dell'Istituto di statistica. Da diverse parti si è sostenuto che i consumatori hanno avvertito maggiormente gli aumenti (notevoli) dei prezzi registrati per i beni ad acquisto ripetuto, trascurando nelle proprie valutazioni i beni il cui acquisto, magari a un prezzo elevato, viene effettuato saltuariamente. D'altra parte, si è anche sottolineato come, al variare dei redditi, vari la composizione dei consumi e quindi aumenti che interessano beni

di largo consumo, quali gli alimentari, hanno un effetto molto più forte sui soggetti con un reddito meno elevato.

È difficile verificare con esattezza ciò che si è verificato, anche se è certo che la maggioranza degli italiani ha avvertito e continua ad avvertire una forte crescita dei prezzi negli ultimi periodi, sicuramente superiore a quella ufficialmente rilevata.

Inoltre occorre considerare che, mentre la rilevazione dei prezzi effettuata dagli istituti di statistica è tendenzialmente statica, in quanto basata su un paniere fisso di beni (ovvero si adegua solo lentamente alle variazioni dei consumi), i consumatori percepiscono i propri consumi in maniera dinamica. Ad esempio, nel caso delle comunicazioni l'indice dei prezzi al consumo verrà necessariamente basato sul confronto dei prezzi nel tempo di beni che di fatto per il consumatore non sono più disponibili. La rapida obsolescenza dei beni a elevato contenuto tecnologico determina una rapida riduzione dei prezzi per quelli già presenti sul mercato, ma anche una veloce sostituzione degli stessi (ad esempio, i cellulari acquistabili l'anno precedente probabilmente costeranno meno un anno dopo, ma il consumatore avrà difficoltà a reperirli). Inoltre, il progresso tecnologico determina l'insorgenza continua di nuovi bisogni e, quindi, di nuove spese.

In sostanza, la misurazione corretta dell'inflazione rappresenta un esercizio difficile e comunque destinato a fallire fino a quando con un solo indica-


tore si vuole fornire una rappresentazione di situazioni di spesa piuttosto variegata; ciò vale specialmente quando nel contesto economico si registrano aumenti molto differenziati dei prezzi dei singoli prodotti.

I beni che hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo nella media degli

ultimi 12 mesi (dicembre 2005 - novembre 2006 rispetto a dicembre 2004 - novembre 2005), secondo l'indice Nic, sono quelli relativi al capitolo di spesa «Abitazione, acqua, elettricità e combustibili», con il 5,7%, «Bevande alcoliche e tabacchi» con il 4,7%, e «Trasporti», con il 3,2%. Si tratta di beni, soprattutto quelli connessi a casa e trasporti, che hanno un'elevata incidenza sulla spesa complessiva, in particolare per le famiglie con redditi più bassi.

**Inflazione:
abitazione,
acqua, elettricità
e combustibili,
+5,7%**

FIGURA 9 – INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ (NIC) COMPRESI I TABACCHI, INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) ESCLUSI I TABACCHI E TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO NEL PERIODO 1995-2006 (TASSI DI VARIAZIONE ANNUI)



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Serie storiche indice generale dei prezzi al consumo, e ministero dell'Economia, Dpef vari anni

L'unico capitolo di spesa che registra una contrazione dei prezzi, anche consistente, nel periodo in esame è quello relativo alle «Comunicazioni», con un calo del 3,3%.

Negli ultimi anni il tasso di inflazione programmato è risultato sempre sensibilmente inferiore a quello dell'inflazione effettiva, sia se misurata con l'indice Nic (compresi i tabacchi) che con l'indice Foi (esclusi i tabacchi) (figura 9). Solo nel 2005 si era assistito ad una certa tendenza alla convergenza tra indice Foi (esclusi i tabacchi) e tasso di inflazione programmato; tuttavia il dato per il 2006 sembrerebbe mostrare una nuova riapertura del gap tra inflazione programmata e inflazione rilevata.

Proprio per superare le difficoltà di un tasso di inflazione programmato che assume valori troppo distanti da quello effettivo rilevato dall'Istat, in alcuni recenti contratti collettivi, tra i quali quello dei chimici e quello dei metalmeccanici, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori hanno deciso di sostituire l'inflazione programmata (ormai svuotata di credibilità) con un'inflazione definita «concordata».

In particolare nel caso dell'industria metalmeccanica il ccnl di gennaio scorso, che prevede un allungamento della decorrenza del contratto di 6 mesi, stabilisce che l'inflazione concordata, ovvero decisa unitariamente da imprese e sindacati, sia pari nel periodo

01/01/2005-30/06/2007 al 6,0%¹⁹ contro un'inflazione programmata pari al 4,2%. In questo modo l'aumento contrattuale risulta superiore all'inflazione programmata per tutto il periodo di vigenza del contratto.

1.5 Il commercio estero

La tabella 15 riporta i dati relativi alla bilancia commerciale per il periodo intercorrente tra il 1996 e i primi dieci mesi del 2006. I dati per il periodo gennaio-ottobre 2006 mostrano, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, un'accelerazione del ritmo di crescita del commercio internazionale espresso sia in termini di esportazioni che di importazioni; per tali voci si registrano tassi di crescita per l'intera economia rispettivamente pari all'8,4% e al 13,4%. Tuttavia per effetto di incrementi diversi del volume delle esportazioni e di quello delle importazioni il saldo commerciale peggiora ulteriormente per l'intera economia, mentre cresce il saldo positivo per il settore metalmeccanico.

Per questo settore infatti le esportazioni aumentano rispetto ai primi 10 mesi del 2005 dell'11,5%, e le importazioni del 12,3%. Il saldo commerciale del settore metalmeccanico risulta positivo e pari a 15,3 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,2%.

Come ormai avviene dal 2004 il saldo fortemente positivo del settore metalmeccanico non riesce a compensare quello negativo del resto dell'econo-

¹⁹ Tale aliquota di incremento comprende lo 0,9% per recuperare ex post lo scostamento tra inflazione effettiva e programmata per il biennio 2003-2004 al netto dell'anticipo erogato.

mia; infatti, complessivamente la bilancia commerciale ha chiuso con un passivo di 19,5 miliardi di euro, in sensibile peggioramento rispetto al dato negativo per 6,4 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2005.

Nel 2005 si era registrato per l'intera economia un aumento del 5,5% delle esportazioni e dell'8,3% delle importazioni che avevano dato luogo ad un saldo negativo pari a 9,4 miliardi di euro; mentre nel settore metalmeccanico gli incrementi di esportazioni e importazioni erano stati rispettivamente pari a 5,0% e 3,6% e si erano tradotti in un saldo positivo pari a 16,7 miliardi di euro (figura 10).

Un'analisi per comparti del settore metalmeccanico mostra che nel periodo gennaio-ottobre 2006, così come ormai avviene da diversi anni, l'unico comparto che ha registrato un saldo positivo è quello della «Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici», che registra un valore attivo di oltre 34 miliardi di euro.

Il comparto che ha registrato, tanto nel 2005 quanto nel 2006, la maggiore dinamicità è risultato quello della «Produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo», che ha visto aumentare le esportazioni nei primi 10 mesi del 2006 del 22,5%.

1.6 Le previsioni per il 2006 e il 2007


Nella tabella 16 vengono illustrate, per alcuni indicatori macroeconomici, le stime di preconsuntivo per il 2006 e le previsioni per il 2007 condotte dalle principali istituzioni internazionali, dal Governo e da alcuni dei più importanti istituti di ricerca.

Dopo il modestissimo tasso di crescita registrato in media nel 2005, appena lo 0,1%, le diverse fonti considerano possibile per il 2006 una crescita che si aggira intorno all'1,7%. D'altra parte la stima del tasso di crescita basata sui primi tre trimestri del 2006 attualmente disponibili indica proprio tale livello del tasso di crescita, come risulta dalla tabella 9 relativa al Pil in Italia. Solamente il Fondo monetario internazionale (Fmi) e il ministero dell'Economia (con la Relazione previsionale e programmatica per il 2007) indicano tassi di crescita lievemente inferiori e pari rispettivamente all'1,5% e all'1,6%. A tale proposito va rilevato come entrambe le previsioni risalgano allo scorso mese di settembre.

Più interessante dell'analisi dei dati stimati per il 2006, per i quali a breve si avranno a disposizione i dati di consuntivo, appare l'analisi delle previsioni per l'anno appena iniziato.

I diversi istituti considerano possibile per il 2007 un rallentamento della crescita economica preve-

FIGURA 10 – SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE NEL PERIODO 1996-2006



* Il dato si riferisce ai primi dieci mesi dell'anno

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Commercio con l'estero

dendo tassi di incremento del Pil intorno all'1,3%²⁰; i valori previsti oscillano infatti da un minimo dell'1,2% del Cer e delle previsioni di Consenso ad un massimo dell'1,4% di Commissione europea, Ocse, Confindustria e Irs.

Alla sostanziale coincidenza delle previsioni per il tasso di crescita del Pil nel 2007, si contrappone una forte eterogeneità circa l'evoluzione delle diverse componenti della domanda che contribuiscono alla crescita del Pil.

Il rallentamento dell'economia si riflette in una contrazione del tasso di crescita delle esportazioni che viene stimato, con l'unica eccezione di Prometeia (che prevede il 2,2%), con valori che oscillano tra il 2,7% delle previsioni di Consenso e di Confindustria al 4,2% del Governo. Anche le importazioni subirebbero una contrazione del ritmo di crescita, assumendo un valore compreso tra il 2,5% del Fmi e il 3,9% della Commissione europea²¹.

Infine per le altre due componenti della domanda,

ovvero i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi, si registrerebbero contrazioni anche se di portata assai differente. I consumi delle famiglie si attesterebbero su un valore compreso tra l'1,0% e l'1,7%; gli investimenti fissi lordi tra l'1,3% e il 3,9%.

Tutti gli istituti considerati prevedono che la crescita dell'occupazione, che caratterizza l'Italia ormai da diversi anni, continui anche nel 2007. La maggior parte degli istituti prevede un tasso di crescita dell'occupazione pari allo

0,5%; anche se vi è chi prevede tassi di crescita ancora superiori sino allo 0,9% del Cer. Il tasso di disoccupazione dovrebbe mostrare un'ulteriore tendenza alla contrazione con valori che oscillano tra il 6,5% dell'Isae e il 7,5% del Fmi.

Infine per quanto concerne l'inflazione vi è una sostanziale convergenza ad un valore intorno al 2% con valori che oscillano dall'1,7% di Prometeia al 2,3% delle previsioni di Consenso.

**Previsioni di
crescita
moderata per il
2007**

²⁰ Appare opportuno rilevare che le previsioni del ministero dell'Economia contenute nella *Relazione previsionale e programmatica per il 2007* (Rpp per il 2007) di settembre scorso relative alla crescita del Pil per il 2007 sono state di recente confermate dallo stesso ministero con l'aggiornamento del Programma di stabilità di dicembre 2006.

²¹ Le più recenti previsioni del ministero dell'Economia contenute nell'ultimo Programma di stabilità (già citato nella nota precedente) indicano al ribasso lo scostamento positivo tra tasso di crescita delle esportazioni e quello delle importazioni portandolo allo 0,2% (rispetto allo 0,7% contenuto nella Rpp di settembre scorso).

2. L'INDUSTRIA METALMECCANICA

2.1 Il valore aggiunto

Il settore metalmeccanico rappresenta il principale settore produttivo nell'ambito dell'industria in senso stretto; secondo i dati di Contabilità nazionale, infatti, nel 2005, la quota del valore aggiunto al costo dei fattori (ai prezzi correnti) del metalmeccanico risulta pari al 40,3% rispetto a quello dell'industria in senso stretto.

L'Istat, come è noto, diffonde i dati di Contabilità nazionale disaggregati per settore di attività economica solo con cadenza annuale; pertanto, a oggi, i dati disaggregati più recenti sono quelli relativi al 2005, già ampiamente analizzati nel precedente numero dell'«Osservatorio» al quale si rinvia.

In questa sede si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito alla più recente evoluzione dell'industria in senso stretto, macrosettore all'interno del quale l'industria metalmeccanica rappresenta una quota non irrilevante (tabella 17).

Nei primi tre trimestri del 2006 l'industria in senso stretto ha registrato una crescita del valore aggiunto, in termini nominali, molto modesta e pari ad appena lo 0,4%; si tratta di un valore inferiore a quello del complesso dell'industria e ancor più rispetto a quello dei servizi (rispettivamente l'1,3% e il 4,8%).

Quando si passa a considerare il valore aggiunto a prezzi costanti, ovvero in termini reali, si osserva che mentre le differenze tra i tassi di crescita del totale industria e di quella in senso stretto si annullano (entrambe pari allo 0,2%), continua a permanere un gap con la crescita dei servizi (il 2,1%).

Il rapporto tra tasso di crescita del valore aggiunto nominale e di quello espresso in termini reali viene definito deflatore implicito del valore aggiunto.

Nel corso dei primi tre trimestri del 2006 il deflatore implicito dell'industria in senso stretto cresce del-

lo 0,2%, valore fortemente inferiore a quello dei servizi (2,6%) e dell'intera economia (2,2%). Tali elevate differenze nel ritmo di crescita del deflatore rappresentano una caratteristica strutturale dell'economia italiana, che ha origine nel forte dualismo esistente tra settori esposti alla concorrenza internazionale e quelli protetti. Tra questi ultimi vi sono importanti comparti produttivi che forniscono gli input alle imprese che, dovendo competere sui mercati internazionali, finiscono con il trovarsi in condizioni di forte svantaggio competitivo.

I risultati dell'attività produttiva si sono in parte riflessi sulla dinamica dell'occupazione espressa in Unità di lavoro standard (Ula). Le Ula totali infatti diminuiscono nei primi tre trimestri del 2006 sia nel

complesso dell'industria che in quella in senso stretto (rispettivamente di -0,2% e -0,1%), mentre nei servizi si registra un aumento del 2,1% e nel totale dell'economia dell'1,4%. Nello stesso periodo le Ula dipendenti non subiscono alcuna contra-

zione e rimangono stabili nell'industria, mentre registrano un incremento sia nei servizi che nel totale economia.

Il rapporto tra valore aggiunto e occupazione rappresenta un indicatore della produttività del lavoro. Per effetto delle diverse dinamiche dei due indicatori precedentemente descritte, la produttività media nei primi tre trimestri del 2006 aumenta molto debolmente sia nell'industria in senso stretto (+0,3%) che nei servizi e nell'intera economia (+0,1%).

Per quanto concerne le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente, nei primi tre trimestri del 2006 si osserva una crescita sostanzialmente analoga per l'intera economia e i servizi (rispettivamente il 4,2% e il 4,1%) e del 5,1% nell'industria in senso stretto. Gli incrementi sono stati quindi ben più consistenti dell'incremento registrato nei primi tre trimestri del

Pesano i settori non esposti alla concorrenza internazionale

2005 rispetto al 2004 (tra il 2,2 e il 2,3% in tutti i macrosettori), nonché di quello del deflatore implicito.

Analoghi valori si osservano in sostanza per l'indicatore costo del lavoro per unità di lavoro dipendente che è aumentato nei primi tre trimestri del 2006

del 4,1% nell'industria in senso stretto e del 3,6% nei servizi e nell'intera economia. Gli incrementi sono stati quindi ben più consistenti di quello registrato nei primi tre trimestri del 2005 rispetto al 2004 (il 2,3% per l'industria in senso stretto, il 2,1% per i servizi e il 2,2% per l'intera economia).

Come effetto della dinamica assunta da quest'ultimo indicatore e dalla produttività nei primi tre trimestri del 2006, il Clup in termini nominali aumenta del 3,7% per l'industria in senso stretto (valore sostanzialmente analogo a quello dei servizi) e del 3,4% per l'intera economia.

Si ricorda che, in termini di Contabilità nazionale, il Clup nominale è calcolato come rapporto tra retribuzione nominale per dipendente e produttività espressa in termini reali (ovvero il rapporto tra Pil a prezzi costanti e numero di persone occupate). Il Clup nominale può crescere perché aumenta il costo del lavoro, il livello di output cresce in misura insoddisfacente, aumenta l'occupazione (circostanza questa in generale favorevole), o, infine, vi è un'inflazione elevata che riduce il tasso di crescita della produttività complessiva.

La crescita dei prezzi inoltre riduce la competitività delle merci prodotte all'interno e ciò incide negativamente sul livello di produzione e, quindi, sulla produttività. Ma è più importante ricordare che i lavoratori e i sindacati in sede di rinnovo contrattuale cercano di ottenere un aumento retributivo che almeno garantisca la difesa del potere di acquisto delle retribuzioni.

In definitiva l'esistenza di un differenziale di inflazione dovrebbe determinare una crescita più elevata del Clup nominale rispetto a paesi che sperimentano tassi di inflazione più contenuti. Nell'attuale contesto nel quale le retribuzioni si adeguano alla crescita dei prezzi in sede di rinnovo contrattuale, e

**L'inflazione
condiziona il
basso andamento
della produttività**

quindi con notevole ritardo, è più probabile che sia l'inflazione a determinare un Clup elevato e non viceversa. Ciò premesso appare più utile considerare invece del Clup nominale quello reale; la differenza tra i due indici è che nel calcolo del Clup reale il Pil è

considerato a prezzi correnti, invece che costanti.

Nei primi tre trimestri del 2006 il Clup in termini reali nell'intera economia cresce dell'1,2%, valore sostanzialmente analogo a quello dei servizi ma decisamente inferiore rispetto all'industria in senso stretto che registra un incremento del 3,5%. Complessivamente il Clup reale nel terzo trimestre del 2006 è cresciuto dell'8,7% nell'industria in senso stretto rispetto alla media del 2000. Si tratta di un valore che si può attribuire alla scarsa dinamica della produttività, che si è realizzata in media nel settore come effetto di una sostanziale tenuta dell'occupazione, a fronte di una caduta dei livelli produttivi.

2.2 La produzione industriale

Nella tabella 18 sono presentati i dati destagionalizzati (ovvero corretti per tener conto della stagionalità e delle giornate lavorative) relativi alla produzione industriale per il settore metalmeccanico²².


Nel periodo gennaio-ottobre 2006 il settore metalmeccanico ha registrato, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, un incremento dell'indice della produzione industriale pari al 4,8% invertendo il trend negativo che aveva caratterizzato il settore negli ultimi anni. La crescita del settore metalmeccanico è risultata molto più elevata rispetto al complesso del settore manifatturiero, che nel medesimo periodo ha registrato un incremento del 2,0%. La figura 11, che riporta gli andamenti mensili della produzione industriale per il metalmeccanico e il complesso del manifatturiero, mostra come l'inversione di tendenza sembra essersi registrata già nel corso degli ultimi mesi del 2005. Grazie alla crescita degli ultimi mesi, il settore metalmeccanico ha recuperato il gap accumulato rispetto al manifatturiero dall'inizio del decennio in corso.

Nei primi dieci mesi del 2006 tutti i comparti del set-

²² I valori per il complesso dell'industria metalmeccanica sono stati ottenuti ponderando i dati dei singoli comparti con quelli relativi al valore aggiunto al costo dei fattori per i medesimi comparti. Ovviamente con altri sistemi di ponderazione possono ottenersi stime leggermente diverse per l'evoluzione del settore metalmeccanico.

L'industria metalmeccanica

FIGURA 11 – EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL SETTORE METALMECCANICO E NEL COMPLESSO DEL MANIFATTURIERO (DATI DESTAGIONALIZZATI – NUMERI INDICE: BASE 2000 = 100)



Fonte: elaborazione su dati Istat, Indici della produzione industriale

tore metalmeccanico registrano tassi di crescita molto rilevanti, anche se diversificati tra comparti. Si passa, infatti, da un 3,2% per la «Produzione di metalli» all'8,1% della «Fabbricazione dei mezzi di trasporto». Anche il comparto della «Fabbricazione di macchine elettriche» registra un saldo molto positivo, pari al 7,0%. Nonostante il forte recupero registrato nel corso del 2006, i comparti della «Fabbricazione di macchine elettriche» e della «Fabbricazione dei mezzi di trasporto» registrano ancora livelli produttivi sensibilmente inferiori a quelli del 2000; complessivamente la perdita è pari rispettivamente al 23,2% e al 13,8%.

Per i prezzi alla produzione industriale, l'Istat ha fornito dati fino al mese di novembre 2006 (tabella 19). Nel corso dei primi undici mesi dell'anno, i prezzi alla produzione industriale per il settore metalmeccanico sono cresciuti del 3,9%. Nello stesso periodo il totale del settore manifatturiero ha mostrato una crescita del 3,7%. La crescita dei prezzi alla produzione del settore metalmeccanico si inserisce in un contesto di forte crescita dei prezzi che oramai dura da almeno tre anni.

A livello di comparti la crescita più sostenuta nel periodo gennaio-novembre 2006 si ha in quello della

«Produzione di metalli», con un incremento del 7,1%, mentre quello in cui la crescita è risultata più contenuta è quello della «Fabbricazione dei mezzi di trasporto», con l'1,2% (figura 12).

2.3 Le retribuzioni contrattuali


Nel corso del 2006²³, le retribuzioni contrattuali per dipendente a full time nel settore metalmeccanico sono cresciute in media del 3,8%, con una crescita leggermente superiore per gli impiegati rispetto agli operai, il 4,0% contro il 3,8% (tabella 20). Nel settore manifatturiero la crescita delle retribuzioni contrattuali nei primi undici mesi del 2006 è stata del 3,3%.

Nell'ultimo anno, per la prima volta dopo numerosi anni, le retribuzioni contrattuali sono cresciute sensibilmente in termini reali, vale a dire al netto dell'inflazione (figura 13). Infatti, se si osserva la dinamica dell'inizio del decennio, si nota che nei primi tre anni crescevano meno dell'inflazione; nel 2004-2005 si situavano lievemente al di sopra del tasso di crescita dei prezzi (lo 0,3%); solo nel 2006 vi è stata una crescita maggiore. Complessivamente i lavoratori metalmeccanici nel 2006, hanno una retribuzione reale superiore del 2,0% rispetto a quel-

²³ In realtà i dati Istat coprono il periodo fino a novembre, tuttavia, per il settore metalmeccanico si possono considerare validi per tutto l'anno, anche in considerazione del fatto che non sono previsti ulteriori scatti nel mese di dicembre.

L'industria metalmeccanica


FIGURA 12 – EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI INDUSTRIALI PER I COMPARTI DEL METALMECCANICO E INFLAZIONE NEL PERIODO 2000-2006 (NUMERI INDICE – BASE 2000=100)



* Proiezione sulla base dei dati dei primi undici mesi del 2006 per i prezzi dei prodotti industriali

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e Indice dei prezzi al consumo

FIGURA 13 – LE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER DIPENDENTE NEL SETTORE METALMECCANICO E TASSO DI INFLAZIONE NEL PERIODO 2000-2006 (NUMERI INDICE – BASE 2000 = 100)



* Stima sui dati fino a novembre 2006 per le retribuzioni contrattuali, sul provvisorio di dicembre per l'inflazione

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Retribuzioni contrattuali e Indice dei prezzi al consumo

la esistente nel 2000. In sei anni, una crescita delle retribuzioni reali di appena il 2,0%, anche non considerando le polemiche esistenti sulle modalità di calcolo dell'inflazione, appare comunque molto modesta. Inoltre, se nel corso del nuovo anno non interverrà il rinnovo del contratto collettivo, lo scatto programmato per il prossimo mese di marzo (15 euro per il quinto livello contrattuale), sarà insufficiente a garantire il recupero del potere di acquisto. A livello di qualifica professionale, mentre le retribuzioni contrattuali degli impiegati sono cresciute nel periodo 2000-2006 del 2,7%, quelle degli operai appena dell'1,7%.

2.4 Le retribuzioni di fatto di fonte Inail

L'Inail ha recentemente reso noti i dati relativi alle retribuzioni assicurate fino al 2005. I dati Inail, a differenza di quelli Istat, forniscono informazioni che si fondano esclusivamente sui valori dichiarati dalle imprese nelle denunce annuali, e quindi potrebbero contenere problemi di rappresentatività statistica. L'Inail non rileva quindi le imprese e i lavoratori non assoggettati all'obbligo assicurativo, oltre ovviamente coloro che evadono tale obbligo. Particolare cautela deve essere, inoltre, utilizzata con specifico riferimento agli addetti e quindi rispetto a tutte le misure che fanno direttamente riferimento a tale grandezza, tra cui la retribuzione media. L'Inail

Inail: 14,7 il numero medio degli addetti nelle aziende industriali

infatti definisce gli addetti, per le aziende non artigiane, in termini di unità di lavoro-anno. Le unità di lavoro-anno rappresentano, a diffe-

renza delle unità di lavoro di fonte Istat, lavoratori con orari di lavoro molto eterogenei; ovvero un'unità di lavoro-anno può essere rappresentata sia da un lavoratore a full time che a part time, nonché da un operaio o da un impiegato. Inoltre, per quanto riguarda le aziende artigiane, l'Inail considera tra gli addetti anche i lavoratori autonomi per i quali tuttavia non riporta la relativa retribuzione; la retribuzione pro capite per gli artigiani risulta quindi sottostimata. Pertanto, il numero di addetti Inail risulta superiore a quello delle unità di lavoro Istat e le retribuzioni medie, ovviamente, inferiori.

La tabella 21 mostra come, nel 2005, il numero medio di addetti nelle aziende metalmeccaniche è pari a 7,9, valore che sale a 14,8 quando si considerano le sole aziende non artigiane. Il confronto con l'intero settore manifatturiero indica una maggiore dimensione media delle aziende non artigiane metalmeccaniche (14,8 contro 13,1); vi è al contrario coincidenza per quelle artigiane.

La retribuzione lorda media annua per addetto risulta pari a 18,1 mila euro, valore che sale a 20,2 mila euro quando si considerano solamente le aziende non artigiane. Le retribuzioni nel metalmeccanico sono di poco superiori a quelle dell'intero settore manifatturiero, per il quale la media delle aziende non artigiane è

pari a 19,8 mila euro. Vi è invece una certa differenza delle retribuzioni pro-capite rispetto all'intera economia: per le aziende non artigiane la retribuzione media del settore metalmeccanico è pari a 20,2 migliaia di euro, per l'intera economia 18,5 migliaia di euro.

Passando all'analisi di dettaglio si osserva che nel 2005 risultano iscritte all'Inail oltre 284 mila aziende metalmeccaniche di cui più di 120 mila non artigiane. Le aziende metalmeccaniche rappresentano

circa il 40% di quelle manifatturiere e il 7,7% del totale delle aziende iscritte all'Inail (tabella 22). Rispetto al 2001 il numero delle aziende metalmeccaniche iscritte si è ridotto dell'1,4%, valore che sale al 4,5% per le non artigiane; le aziende artigiane sono invece aumentate dell'1,2%.

Nel 2005 risultano iscritti all'Inail 2,2 milioni di addetti, di cui oltre l'80% in aziende non artigiane. Gli addetti del settore metalmeccanico rappresentano il 45,8% del settore manifatturiero e il 13,0% del totale degli iscritti all'Inail (tabella 23). Rispetto al 2001 il numero di addetti iscritti nel metalmeccanico è diminuito complessivamente del 2,3% e del 3,4% se si considerano solo le aziende non artigiane. L'occupazione delle aziende artigiane è invece aumentata del 3,0%.

A livello di comparti, per le aziende non artigiane, non si registrano particolari differenze rispetto alle retribuzioni medie pro capite del settore metalmeccanico, con la parziale eccezione di quello della «fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici», i cui addetti guadagnano in media 200-300 euro in più degli altri (tabella 24). Le retribuzioni degli addetti del metalmeccanico sono aumentate negli ultimi quattro anni del 12,2%. Si tratta di un valore superiore rispetto al tasso di inflazione misurato nel medesimo periodo, pari al 9,7%. Complessivamente, le retribuzioni lorde sarebbero aumentate in termini

reali del 2,3%. In realtà, se si osserva la figura 14 si evince che l'aumento si sarebbe verificato tutto nel primo anno, nel quale le retribuzioni reali erano cresciute del 2,6% rispetto al 2001. Il dato del 2001 rappresenta un valore piuttosto anomalo, in quanto si mostra sostanzialmente in linea con quello del 2000,


come riportato nel numero 17 dell'«Osservatorio». Nel 2003 le retribuzioni reali sarebbero diminuite del 2,4%, riduzione che la crescita dei due anni successivi non è stata in grado di compensare.

Per comprendere meglio questi andamenti è utile ricordare che nel dato aggregato sono comprese le retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro ai fini della determinazione del premio assicurativo. L'Inail non rende noti i valori relativi alle diverse componenti degli addetti, quali, ad esempio, la distinzione

Inail: 20,2 mila euro la retribuzione media metalmeccanica


L'industria metalmeccanica

FIGURA 14 – RETRIBUZIONI ASSICURATE PER ADDETTO NELLE AZIENDE NON ARTIGIANE E INFLAZIONE NEL PERIODO 2001-2005 (TASSI DI VARIAZIONE)



Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

FIGURA 15 – RETRIBUZIONI LORDE CONTINUATIVE PER DIPENDENTE AL NETTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NELLE GRANDI IMPRESE NEL PERIODO 2000-2006 (NUMERI INDICE – BASE 2000 = 100)



* Per le retribuzioni: proiezione sulla base del valore dei primi dieci mesi del 2006; per l'inflazione, stima sulla base del dato provvisorio di dicembre

Fonte: elaborazioni su dati Istat – Indicatori del lavoro nelle grandi imprese e Indici dei prezzi al consumo

tra operai e impiegati. Pertanto la crescita delle retribuzioni medie può derivare da una serie di fattori, quali, ad esempio, una diversa composizione dell'occupazione.

Nel 2005 si osserva ancora un forte divario tra la retribuzione media degli addetti nelle imprese con meno di 16 addetti rispetto a quella delle altre unità dimensionali. In particolare la retribuzione media per le aziende fino a 15 addetti risulta pari a 18,4 mila euro, mentre il valore più elevato si registra tra le imprese con un numero di addetti compreso tra 101 e 250 addetti, con un valore di 20,9 mila euro. Per tutte le altre classi dimensionali si ha un valore superiore a 20,4 mila euro (tabella 25).

2.5 Le retribuzioni nelle grandi imprese

Dati diversi da quelli desumibili dalle retribuzioni contrattuali e da quelli di fonte Inail, emergono con riferimento alle retribuzioni lorde continuative nelle grandi imprese con oltre 500 dipendenti. Nel complesso nel periodo 2000-2006 (il dato del 2006 rappresenta la proiezione sull'intero anno delle indicazioni fornite dall'Istat fino a ottobre), le retribuzioni medie sono cresciute del 16,5%, a fronte di un tasso di inflazione del 15,1% (l'1,3% in termini reali). Le retribuzioni degli impiegati sono cresciute dell'1,9% in termini reali, mentre quelle degli operai sono diminuite del 2,5% (tabella 26 e figura 15). Il confronto con il settore manifatturiero mostra che

2000-2006: -2,5% le retribuzioni operaie nelle grandi imprese

in media le retribuzioni dei lavoratori metalmeccanici sono cresciute nel corso del 2006 sensibilmente meno rispetto a quelle del

totale dell'industria, il 16,5% contro il 19,8%; differenze simili si registrano anche per gli operai e per gli impiegati.

A livello di comparti, quello che registra l'incremento minore è il comparto della «Produzione di metalli» con il 7,9%, mentre quello che ha registrato l'incremento maggiore è la «Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici» con il 22,8%.

Per quanto concerne gli andamenti dei primi dieci

mesi del 2006 le retribuzioni continuative crescono in media nel metalmeccanico del 3,6%, valore che risulta superiore sia a quello degli operai che a quello degli impiegati; ciò è la conseguenza di una variazione della composizione dell'occupazione nelle grandi imprese a favore degli impiegati.

Infatti, i dati della tabella 27 mostrano come nei primi dieci mesi del 2006 l'occupazione (al netto della Cig) aumenta dello 0,6% per gli impiegati metalmeccanici, mentre diminuisce del 2,1% per quanto concerne gli operai. Per questi ultimi tuttavia spicca il dato in forte controtendenza relativo al comparto della «Fabbricazione dei mezzi di trasporto» che registra un incremento del 5,0%. In tale comparto si registra anche un dimezzamento del numero di ore di Cassa integrazione concesse per gli operai (tabella 28).

TABELLE

TABELLA 1 – LA DINAMICA DEL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
TASSI DI VARIAZIONE													
FRANCIA	1,1	2,3	3,4	3,2	4,1	1,8	1,1	1,1	2,0	1,2	2,1	2,2	2,3
GERMANIA	1,0	1,9	1,8	1,9	3,5	1,4	0,0	-0,2	0,8	1,1	2,6	1,8	2,1
ITALIA	0,6	2,0	1,3	1,9	3,8	1,7	0,3	0,1	0,9	0,1	1,8	1,4	1,6
SPAGNA	2,4	3,9	4,5	4,7	5,0	3,6	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,3	3,1
AREA EURO	1,4	2,6	2,7	2,9	4,0	1,9	0,9	0,8	1,7	1,5	2,6	2,2	2,3
REGNO UNITO	2,7	3,2	3,2	3,0	4,0	2,4	2,1	2,7	3,3	1,9	2,6	2,6	2,8
GIAPPONE	2,6	1,4	-1,8	-0,2	2,9	0,4	0,1	1,8	2,3	2,7	2,8	2,0	2,0
STATI UNITI	3,7	4,5	4,2	4,4	3,7	0,8	1,6	2,5	3,9	3,2	3,3	2,4	2,7
NUMERI INDICE (1995 = 100)													
FRANCIA	101,1	103,4	106,9	110,4	114,8	116,9	118,2	119,6	122,0	123,5	126,0	128,7	131,7
GERMANIA	101,0	102,9	104,8	106,8	110,4	112,0	111,7	112,6	113,8	113,8	116,8	118,9	121,3
ITALIA	100,6	102,6	103,9	105,9	109,9	111,8	112,2	112,3	113,3	113,5	115,5	117,1	119,0
SPAGNA	102,4	106,4	111,2	116,4	122,3	126,7	130,2	134,1	138,5	143,4	148,7	153,6	158,3
AREA EURO	101,4	104,0	106,8	109,9	114,3	116,5	117,5	118,4	120,5	122,2	125,5	128,3	131,3
REGNO UNITO	102,7	106,0	109,4	112,7	117,2	120,0	122,4	125,7	129,8	132,2	135,6	139,2	143,0
GIAPPONE	102,6	104,0	102,2	102,0	104,9	105,3	105,5	107,3	109,8	112,8	115,9	118,2	120,6
STATI UNITI	103,7	108,4	112,9	117,9	122,2	123,1	125,1	128,2	133,2	137,5	142,0	145,4	149,3
* Stima													
** Previsioni													

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» (n. 80 dicembre 2006 per gli anni 2001-2008; n. 79 giugno 2006 per gli anni precedenti)

TABELLA 2 – LA DINAMICA DELL'INFLAZIONE (INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO) NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008¹

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
TASSI DI VARIAZIONE													
FRANCIA	2,1	1,3	0,7	0,6	1,8	1,8	1,9	2,2	2,3	1,9	2,0	1,4	1,6
GERMANIA	1,2	1,5	0,6	0,6	1,4	1,9	1,4	1,0	1,8	1,9	1,7	1,9	1,0
ITALIA	4,0	1,9	2,0	1,7	2,6	2,3	2,6	2,8	2,3	2,2	2,2	1,9	2,0
SPAGNA	3,6	1,9	1,8	2,2	3,5	2,8	3,6	3,1	3,1	3,4	3,5	2,7	3,2
AREA EURO	2,3	1,7	1,2	1,1	2,1	2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	1,9	1,8
REGNO UNITO	2,5	1,8	1,6	1,3	0,8	1,2	1,3	1,4	1,3	2,0	2,2	2,0	1,9
GIAPPONE	0,0	1,7	0,7	-0,3	-0,5	-0,8	-0,9	-0,3	0,0	-0,6	0,3	0,3	0,8
STATI UNITI	2,9	2,3	1,5	2,2	3,4	2,8	1,6	2,3	2,7	3,4	3,3	2,3	2,3
NUMERI INDICE (1995 = 100)													
FRANCIA	102,1	103,4	104,1	104,7	106,6	108,5	110,6	113,0	115,6	117,8	120,1	121,9	123,8
GERMANIA	101,2	102,8	103,4	104,0	105,5	107,5	109,0	110,1	112,0	114,2	116,2	118,5	119,7
ITALIA	104,0	106,0	108,1	109,9	112,7	115,3	118,3	121,7	124,4	127,2	130,0	132,4	135,0
SPAGNA	103,6	105,5	107,4	109,8	113,6	116,8	121,0	124,8	128,6	132,9	137,6	141,3	145,8
AREA EURO	102,3	104,0	105,2	106,4	108,7	111,3	113,8	116,2	118,7	121,3	123,9	126,3	128,5
REGNO UNITO	102,5	104,3	106,0	107,4	108,2	109,6	110,9	112,5	114,0	116,3	118,9	121,3	123,6
GIAPPONE	100,0	101,7	102,4	102,0	101,5	100,7	99,8	99,5	99,5	98,9	99,2	99,5	100,3
STATI UNITI	102,9	105,3	107,0	109,3	113,0	116,2	118,0	120,7	123,9	128,1	132,3	135,3	138,5
¹ Paesi europei Indice armonizzato dei prezzi al consumo													
* Stima													
** Previsioni													

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» n. 80 novembre 2006

TABELLA 3 – LA DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
TASSI DI VARIAZIONE													
FRANCIA	0,4	0,6	1,9	2,1	2,7	1,9	0,6	0,1	0,0	0,3	0,7	1,0	1,1
GERMANIA	-0,4	-0,4	1,6	0,0	0,5	0,3	-0,9	-1,1	0,0	1,6	0,6	0,6	0,5
ITALIA	0,5	0,4	1,1	1,2	1,9	2,0	1,5	1,0	1,5	0,7	1,7	0,8	1,0
SPAGNA	2,8	3,7	4,2	5,7	5,5	4,1	3,0	4,0	3,9	5,6	4,2	3,2	2,7
AREA EURO	0,6	0,8	2,3	1,8	2,1	1,5	0,6	0,4	0,9	1,7	1,4	1,2	1,2
REGNO UNITO	0,9	1,7	0,9	1,1	1,4	1,0	0,6	0,8	0,5	0,6	0,9	1,1	1,1
GIAPPONE	0,4	1,1	-0,7	-0,8	-0,2	-0,5	-1,3	-0,2	0,2	0,4	0,3	0,1	0,0
STATI UNITI	1,4	2,2	1,5	1,5	2,5	0,0	-0,3	0,9	1,1	1,8	1,8	1,0	0,7
NUMERI INDICE (1995 = 100)													
FRANCIA	100,4	101,0	102,9	105,1	108,0	110,1	110,7	110,8	110,8	111,1	111,9	113,0	114,2
GERMANIA	99,6	99,2	100,8	100,7	101,3	101,6	100,7	99,5	99,5	101,1	101,7	102,3	102,9
ITALIA	100,5	100,9	102,0	103,2	105,2	107,3	108,9	109,9	111,6	112,4	114,3	115,2	116,3
SPAGNA	102,8	106,6	111,1	117,3	123,8	128,9	132,7	138,1	143,5	151,5	157,9	163,0	167,4
AREA EURO	100,6	101,4	103,7	105,6	107,9	109,5	110,1	110,6	111,6	113,5	115,1	116,6	117,9
REGNO UNITO	100,9	102,6	103,6	104,7	106,2	107,2	107,8	108,6	109,2	109,9	110,8	112,1	113,4
GIAPPONE	100,4	101,5	100,9	100,1	99,8	99,3	98,0	97,8	98,0	98,4	98,7	98,8	98,8
STATI UNITI	101,4	103,7	105,3	106,9	109,6	109,6	109,3	110,3	111,5	113,5	115,5	116,7	117,5
* Stima													
** Previsioni													

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Labour Force Statistics» 1985-2005, 2006 per gli anni 1995-2005 e «Economic Outlook» n. 80 novembre 2006 - Flashfile per le stime 2006 e le previsioni per gli anni 2007-2008

TABELLA 4 – LA DINAMICA DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
FRANCIA	11,5	12,1	12,1	11,5	10,8	9,4	8,7	9,0	9,8	10,0	9,9	9,1	8,5	8,2
GERMANIA	7,1	7,7	8,6	8,1	7,5	6,8	6,9	7,6	8,7	9,2	9,1	8,0	7,7	7,2
ITALIA	11,3	11,3	11,4	11,5	11,1	10,2	9,2	8,7	8,6	8,1	7,8	7,1	6,8	6,5
SPAGNA	18,7	17,5	16,3	14,6	12,2	10,8	10,1	11,0	11,0	10,5	9,2	8,4	7,8	7,6
AREA EURO	10,3	10,5	10,4	9,9	9,1	8,2	7,7	8,2	8,7	8,9	8,6	7,9	7,4	7,1
REGNO UNITO	8,6	8,1	7,0	6,2	6,0	5,5	5,1	5,2	5,0	4,7	4,8	5,5	5,7	5,8
GIAPPONE	3,1	3,4	3,4	4,1	4,7	4,7	5,0	5,4	5,3	4,7	4,4	4,2	3,9	3,6
STATI UNITI	5,6	5,4	4,9	4,5	4,2	4,0	4,8	5,8	6,0	5,5	5,1	4,6	4,8	5,1
* Stima														
** Previsioni														

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» (n. 80 dicembre 2006 per gli anni 2001-2008; n. 79 giugno 2006 per gli anni precedenti)

TABELLA 5 – LA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI ORARIE NEL SETTORE MANIFATTURIERO NEL PERIODO 1995-2006

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	GEN-SET. 05*	GEN-SET. 06*
NUMERI INDICE (1995 = 100)												
FRANCIA	102,7	105,5	107,6	110,3	115,5	120,7	124,8	128,2	131,7	135,4	134,4	138,3
GERMANIA	103,4	105,0	107,0	109,8	112,7	114,4	116,3	119,2	121,6	122,9	122,7	123,8
ITALIA	103,1	106,8	109,7	112,3	114,5	116,7	119,9	123,0	126,6	130,0	129,7	133,8
SPAGNA	105,9	110,7	114,4	117,4	120,8	125,8	132,0	138,6	144,1	149,1	147,5	153,0
REGNO UNITO	104,3	108,8	113,7	118,3	123,8	129,1	133,7	138,3	143,4	148,6	147,9	155,8
GIAPPONE	102,4	105,4	104,2	103,2	105,2	105,2	103,7	106,4	108,2	109,1	108,6	109,5
STATI UNITI	103,2	106,4	108,9	112,3	116,0	119,5	123,9	127,5	130,8	134,2	133,8	136,0
TASSI DI VARIAZIONE												
FRANCIA	2,7	2,8	2,0	2,5	4,7	4,5	3,4	2,7	2,7	2,9		2,9
GERMANIA	3,4	1,5	1,9	2,6	2,7	1,5	1,7	2,4	2,0	1,1		0,8
ITALIA	3,1	3,6	2,8	2,3	2,0	1,9	2,7	2,6	2,9	2,7		3,1
SPAGNA	5,9	4,6	3,3	2,6	2,9	4,1	5,0	5,0	4,0	3,5		3,7
REGNO UNITO	4,3	4,3	4,6	4,0	4,6	4,3	3,5	3,5	3,7	3,6		5,4
GIAPPONE	2,4	2,9	-1,1	-1,0	1,9	0,0	-1,4	2,7	1,7	0,8		0,8
STATI UNITI	3,2	3,0	2,4	3,1	3,3	3,0	3,7	2,9	2,6	2,6		1,7

* Per Francia e Spagna primi due trimestri dell'anno, non essendo ancora disponibile il dato relativo al terzo trimestre del 2006

Fonte: elaborazioni su dati Ocse «Main Economic Indicators»

TABELLA 6 – LA DINAMICA DEL COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE NEL SETTORE PRIVATO NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
TASSI DI VARIAZIONE													
FRANCIA	1,4	1,4	1,4	1,9	2,3	2,3	3,4	2,9	3,8	2,6	3,2	2,8	3,1
GERMANIA	1,0	0,6	0,8	0,9	2,0	1,6	1,2	1,6	0,3	0,0	0,6	1,6	2,4
ITALIA	4,5	3,6	-1,0	1,9	1,9	2,2	2,1	1,8	3,0	2,1	3,3	1,7	2,8
SPAGNA	4,9	3,5	1,6	1,7	2,8	4,0	3,4	3,7	2,9	2,6	3,0	3,5	3,7
AREA EURO	1,7	1,4	1,0	1,6	2,5	2,6	2,4	2,1	1,6	1,0	1,8	2,1	2,7
REGNO UNITO	2,2	4,1	7,2	4,6	5,8	4,8	2,8	4,6	4,2	4,6	4,7	4,5	4,3
GIAPPONE	-0,2	1,1	-1,2	-1,6	0,1	-1,2	-2,0	-1,2	-1,3	0,8	0,6	1,5	2,2
STATI UNITI	3,0	4,0	5,4	4,5	6,7	2,6	3,3	3,3	4,4	3,8	6,8	5,0	5,0
NUMERI INDICE (1995 = 100)													
FRANCIA	101,4	102,8	104,2	106,2	108,6	111,1	114,9	118,2	122,7	125,9	129,9	133,5	137,6
GERMANIA	101,0	101,6	102,5	103,4	105,5	107,1	108,4	110,2	110,5	110,5	111,1	112,8	115,5
ITALIA	104,5	108,3	107,1	109,2	111,3	113,7	116,1	118,2	121,7	124,3	128,4	130,5	134,2
SPAGNA	104,9	108,6	110,3	112,3	115,4	120,0	124,1	128,7	132,4	135,9	140,0	144,8	150,2
AREA EURO	101,7	103,1	104,2	105,8	108,4	111,2	113,8	116,2	118,1	119,3	121,5	124,1	127,5
REGNO UNITO	102,2	106,3	114,0	119,3	126,2	132,3	136,0	142,3	148,2	155,0	162,2	169,5	176,7
GIAPPONE	99,8	100,9	99,7	98,1	98,2	97,0	95,0	93,8	92,6	93,4	93,9	95,3	97,4
STATI UNITI	103,0	107,1	112,8	117,9	125,9	129,2	133,5	137,8	143,9	149,4	159,6	167,5	175,8
* Stima													
** Previsioni													

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» n. 80 novembre 2006

TABELLA 7 – LA DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NEL SETTORE PRIVATO NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2008

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**	2008**
TASSI DI VARIAZIONE													
FRANCIA	0,7	1,6	1,7	1,0	1,3	0,0	0,5	1,0	2,0	0,7	1,3	1,2	1,3
GERMANIA	1,3	2,0	0,6	0,5	1,6	0,9	0,6	0,8	0,4	1,2	2,0	1,2	1,6
ITALIA	0,0	1,6	0,3	0,8	1,8	-0,4	-1,2	-1,4	0,5	-0,1	0,2	0,6	0,6
SPAGNA	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,7	0,7	0,7
AREA EURO	0,8	1,6	0,7	0,7	1,4	0,3	0,2	0,4	0,8	0,5	1,2	1,0	1,2
REGNO UNITO	1,8	1,2	2,3	1,6	2,6	1,5	1,3	1,7	2,2	0,9	1,7	1,5	1,6
GIAPPONE	2,1	0,3	-1,1	0,6	3,2	0,9	1,4	2,0	2,1	2,3	2,5	1,9	2,0
STATI UNITI	1,8	2,1	1,9	2,4	1,9	0,9	2,8	2,5	2,8	1,8	1,9	1,7	2,3
NUMERI INDICE (1995 = 100)													
FRANCIA	100,7	102,3	104,1	105,1	106,5	106,5	107,1	108,1	110,3	111,1	112,5	113,8	115,3
GERMANIA	101,3	103,3	103,9	104,4	106,1	107,0	107,7	108,5	108,9	110,2	112,4	113,7	115,5
ITALIA	100,0	101,7	102,0	102,8	104,7	104,2	103,0	101,5	102,1	102,0	102,2	102,8	103,4
SPAGNA	101,0	101,3	101,5	101,6	101,6	102,0	102,4	103,0	103,6	104,0	104,7	105,4	106,2
AREA EURO	100,8	102,4	103,1	103,8	105,3	105,7	105,9	106,3	107,1	107,7	108,9	110,0	111,3
REGNO UNITO	101,8	103,0	105,4	107,2	110,0	111,6	113,0	115,0	117,5	118,6	120,6	122,4	124,4
GIAPPONE	102,1	102,4	101,3	101,9	105,1	106,1	107,6	109,8	112,1	114,6	117,4	119,7	122,1
STATI UNITI	101,8	103,9	105,9	108,4	110,5	111,5	114,6	117,4	120,8	122,9	125,2	127,3	130,2
* Stima													
** Previsioni													

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, «Economic Outlook» (n. 80 dicembre 2006 per gli anni 2001-2008; n. 79 giugno 2006 per gli anni precedenti)

TABELLA 8 – LA DINAMICA DEL COSTO DEL LAVORO PER UNITÀ DI PRODOTTO IN TERMINI REALI NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL PERIODO 1995-2005

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TASSI DI VARIAZIONE										
FRANCIA	-0,4	-1,0	-1,0	1,1	-0,3	0,3	0,6	-0,1	-0,6	0,0
GERMANIA	-0,5	-1,4	-0,4	0,1	1,3	-0,4	-0,6	-0,3	-1,3	-1,7
ITALIA	0,3	0,3	-4,6	-0,3	-1,5	0,3	-0,2	0,3	-0,6	0,6
SPAGNA	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,2	-1,5	-1,8
AREA EURO	-0,7	-1,2	-1,2	0,2	-0,5	-0,2	-0,3	-0,1	-1,0	-0,8
REGNO UNITO*	-2,4	-0,1	1,3	0,4	1,6	1,3	-1,1	-0,3	-0,4	1,6
STATI UNITI*	-1,2	-0,7	1,7	0,4	1,8	-0,3	-2,3	-1,2	-0,7	0,3
NUMERI INDICE (1995 = 100)										
FRANCIA	99,6	98,6	97,6	98,7	98,4	98,7	99,3	99,2	98,6	98,6
GERMANIA	99,5	98,1	97,7	97,8	99,1	98,7	98,1	97,8	96,5	94,9
ITALIA	100,3	100,6	96,0	95,7	94,3	94,5	94,3	94,6	94,1	94,6
SPAGNA	100,1	99,7	99,1	98,4	97,8	96,8	95,5	94,3	92,9	91,2
AREA EURO	99,3	98,1	96,9	97,1	96,6	96,4	96,2	96,1	95,1	94,3
REGNO UNITO*	97,6	97,5	98,8	99,2	100,8	102,1	100,9	100,6	100,2	101,8
STATI UNITI*	98,8	98,1	99,8	100,2	102,0	101,7	99,3	98,1	97,5	97,7

* Si tratta di una previsione di Eurostat: per il Regno Unito per il 2005, per gli Stati Uniti per gli anni 2001-2005

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat «EC Economic Data», n. 2-2006, ottobre 2006

TABELLA 9 – PRODOTTO INTERNO LORDO TRIMESTRALE NEL PERIODO PRIMO TRIMESTRE 1999 – TERZO TRIMESTRE 2006 (VARIAZIONI SU CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)

	PREZZI COSTANTI	PREZZI CORRENTI	DEFLATORE IMPLICITO
1996	1,1	6,4	5,3
1997	2,0	4,5	2,4
1998	1,8	4,6	2,7
1999	1,6	3,2	1,6
2000	3,2	5,4	2,2
2001	1,7	4,4	2,7
2002	0,3	3,7	3,4
2003	0,1	3,2	3,0
2004	0,9	3,8	2,9
2005	0,1	2,2	2,1
2006*	1,7	4,1	2,3
2002 I TRIMESTRE	-0,5	3,5	4,0
II	0,2	3,3	3,1
III	0,7	4,0	3,3
IV	1,0	4,2	3,3
2003 I TRIMESTRE	0,6	2,8	2,2
II	-0,1	2,9	2,9
III	-0,1	4,0	4,1
IV	0,0	3,0	3,0
2004 I TRIMESTRE	0,7	4,7	4,0
II	1,2	5,0	3,8
III	1,2	2,7	1,5
IV	0,5	2,9	2,3
2005 I TRIMESTRE	-0,3	1,7	1,9
II	0,0	1,5	1,5
III	0,1	2,1	1,9
IV	0,5	3,4	2,9
2006 I TRIMESTRE	1,7	3,5	1,8
II	1,7	4,5	2,7
III	1,7	4,2	2,5

* Media dei primi tre trimestri

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Contabilità nazionale

**TABELLA 10A – OCCUPATI (DIPENDENTI E INDIPENDENTI) PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA
MASCHI E FEMMINE**

	INDUSTRIA	LAVORAZ. METALLI	IND. SENSO STRETTO	SERVIZI	TOTALE
VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA					
2004	6.869	2.177	5.036	14.546	22.405
2005	6.940	2.231	5.028	14.676	22.563
2004 I TRIMESTRE	6.703	2.089	4.957	14.459	22.065
II	6.921	2.181	5.080	14.574	22.438
III	6.894	2.194	5.010	14.510	22.485
IV	6.956	2.243	5.095	14.640	22.630
2005 I TRIMESTRE	6.860	2.157	4.959	14.643	22.373
II	6.945	2.200	5.001	14.780	22.651
III	6.958	2.285	5.068	14.591	22.542
IV	6.998	2.282	5.083	14.689	22.685
2006 I TRIMESTRE	6.876	2.264	4.957	14.960	22.747
II	6.913	2.289	5.016	15.294	23.187
III	6.942	2.383	5.090	15.040	23.001
VARIAZIONI PERCENTUALI					
2005	1,0	2,5	-0,2	0,9	0,7
2005 I TRIMESTRE	2,3	3,3	0,0	1,3	1,4
II	0,3	0,9	-1,6	1,4	0,9
III	0,9	4,1	1,2	0,6	0,3
IV	0,6	1,7	-0,2	0,3	0,2
2006 I TRIMESTRE	0,2	5,0	0,0	2,2	1,7
II	-0,5	4,0	0,3	3,5	2,4
III	-0,2	4,3	0,4	3,1	2,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

TABELLA 10B – OCCUPATI (DIPENDENTI E INDIPENDENTI) PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA – FEMMINE

	INDUSTRIA	LAVORAZ. METALLI	IND. SENSO STRETTO	SERVIZI	TOTALE
VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA					
2004	1.571	448	1.464	6.905	8.783
2005	1.540	455	1.433	6.997	8.825
2004 I TRIMESTRE	1.573	437	1.462	6.842	8.675
II	1.566	448	1.466	6.927	8.778
III	1.563	446	1.453	6.843	8.753
IV	1.582	462	1.474	7.007	8.926
2005 I TRIMESTRE	1.538	435	1.424	6.995	8.786
II	1.521	435	1.419	7.064	8.855
III	1.525	467	1.416	6.924	8.751
IV	1.574	483	1.473	7.004	8.907
2006 I TRIMESTRE	1.510	468	1.402	7.160	8.941
II	1.500	453	1.408	7.318	9.116
III	1.530	497	1.442	7.172	9.015
VARIAZIONI PERCENTUALI					
2005	-2,0	1,5	-2,1	1,3	0,5
2005 I TRIMESTRE	-2,2	-0,5	-2,6	2,2	1,3
II	-2,9	-2,9	-3,2	2,0	0,9
III	-2,4	4,7	-2,5	1,2	0,0
IV	-0,5	4,5	-0,1	0,0	-0,2
2006 I TRIMESTRE	-1,8	7,6	-1,5	2,4	1,8
II	-1,4	4,1	-0,8	3,6	2,9
III	0,3	6,4	1,8	3,6	3,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

TABELLA 11 – OCCUPATI DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA – MASCHI E FEMMINE

	INDUSTRIA	LAVORAZ. METALLI	IND. SENSO STRETTO	SERVIZI	TOTALE
VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA					
2004	5.350	1.894	4.244	10.352	16.117
2005	5.464	1.946	4.278	10.634	16.534
2004 I TRIMESTRE	5.219	1.822	4.174	10.284	15.866
II	5.385	1.901	4.296	10.363	16.141
III	5.357	1.904	4.216	10.349	16.172
IV	5.439	1.948	4.291	10.410	16.290
2005 I TRIMESTRE	5.399	1.881	4.209	10.526	16.290
II	5.431	1.907	4.231	10.678	16.522
III	5.470	1.987	4.311	10.658	16.604
IV	5.556	2.010	4.360	10.672	16.719
2006 I TRIMESTRE	5.425	1.986	4.227	10.847	16.691
II	5.425	1.985	4.254	11.129	17.015
III	5.489	2.081	4.315	10.996	16.992
VARIAZIONI PERCENTUALI					
2005	2,1	2,8	0,8	2,7	2,6
2005 I TRIMESTRE	3,4	3,2	0,8	2,4	2,7
II	0,9	0,3	-1,5	3,0	2,4
III	2,1	4,4	2,3	3,0	2,7
IV	2,2	3,2	1,6	2,5	2,6
2006 I TRIMESTRE	0,5	5,6	0,4	3,0	2,5
II	-0,1	4,1	0,5	4,2	3,0
III	0,3	4,7	0,1	3,2	2,3

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

TABELLA 12 – COMPOSIZIONE DELL'OCCUPAZIONE DIPENDENTE PER TIPOLOGIA DI ORARIO E RAPPORTO DI LAVORO – MASCHI E FEMMINE

	TEMPORANEI			PERMANENTI			TOTALE DIPENDENTI			
	PART TIME	FULL TIME	TOTALE	PART TIME	FULL TIME	TOTALE	PART TIME	FULL TIME	TOTALE	di cui ATIPICI
2004	418	1.491	1.909	1.590	12.618	14.209	2.008	14.110	16.117	3.499
2005	428	1.598	2.026	1.724	12.784	14.507	2.153	14.381	16.533	3.750
2004 I TRIMESTRE	383	1.331	1.714	1.594	12.558	14.152	1.976	13.890	15.866	3.308
II	447	1.472	1.919	1.563	12.658	14.221	2.010	14.131	16.140	3.482
III	416	1.623	2.039	1.546	12.588	14.133	1.961	14.211	16.172	3.585
IV	427	1.536	1.963	1.658	12.669	14.328	2.085	14.206	16.291	3.621
2005 I TRIMESTRE	430	1.471	1.901	1.726	12.662	14.389	2.157	14.133	16.290	3.627
II	431	1.617	2.048	1.708	12.765	14.473	2.140	14.382	16.521	3.757
III	398	1.636	2.034	1.681	12.889	14.570	2.080	14.525	16.604	3.716
IV	454	1.667	2.121	1.779	12.818	14.597	2.233	14.485	16.718	3.900
2006 I TRIMESTRE	468	1.644	2.112	1.794	12.785	14.579	2.262	14.429	16.691	3.906
II	466	1.748	2.214	1.864	12.937	14.801	2.330	14.685	17.015	4.078
III	455	1.794	2.249	1.772	12.971	14.743	2.228	14.765	16.992	4.021
VARIAZIONI PERCENTUALI										
2005	2,4	7,2	6,1	8,4	1,3	2,1	7,2	1,9	2,6	7,2
2005 I TRIMESTRE	12,3	10,5	10,9	8,3	0,8	1,7	9,2	1,7	2,7	9,6
II	-3,6	9,9	6,7	9,3	0,8	1,8	6,5	1,8	2,4	7,9
III	-4,3	0,8	-0,2	8,7	2,4	3,1	6,1	2,2	2,7	3,7
IV	6,3	8,5	8,0	7,3	1,2	1,9	7,1	2,0	2,6	7,7
2006 I TRIMESTRE	8,8	11,8	11,1	3,9	1,0	1,3	4,9	2,1	2,5	7,7
II	8,1	8,1	8,1	9,1	1,3	2,3	8,9	2,1	3,0	8,5
III	14,3	9,7	10,6	5,4	0,6	1,2	7,1	1,7	2,3	8,2
INCIDENZA PERCENTUALE SU TOTALE DIPENDENTI										
2006 III TRIMESTRE	2,7	10,6	13,2	10,4	76,3	86,9	13,1	86,8	100,0	23,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

TABELLA 13 – TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER GENERE E RIPARTIZIONE TERRITORIALE

	NORD			CENTRO			MEZZOGIORNO			ITALIA		
	MASCHI	FEMM.	TOTALE	MASCHI	FEMM.	TOTALE	MASCHI	FEMM.	TOTALE	MASCHI	FEMM.	TOTALE
1993	4,9	9,3	6,7	5,1	13,5	8,3	11,7	21,6	15,0	7,3	13,7	9,7
1994	5,5	10,0	7,3	5,9	14,4	9,1	13,3	22,6	16,5	8,2	14,6	10,6
1995	5,1	10,1	7,1	6,5	15,0	9,8	14,5	24,9	18,1	8,5	15,4	11,2
1996	4,9	10,2	6,9	6,6	14,4	9,6	14,9	25,3	18,5	8,6	15,4	11,2
1997	4,7	10,1	6,8	6,2	14,5	9,5	15,3	25,8	18,9	8,6	15,6	11,3
1998	4,5	9,8	6,6	6,3	13,9	9,3	15,8	26,7	19,6	8,7	15,7	11,3
1999	4,1	8,8	6,0	6,0	13,4	9,0	15,6	27,1	19,6	8,3	15,3	11,0
2000	3,6	7,7	5,2	5,6	11,8	8,1	14,7	26,3	18,8	7,8	14,2	10,2
2001	3,2	6,5	4,5	5,0	10,6	7,3	13,3	24,3	17,3	7,0	12,8	9,1
2002	3,2	6,4	4,5	4,2	9,6	6,5	12,7	22,8	16,3	6,6	12,1	8,6
2003	2,9	6,4	4,2	4,8	9,9	6,9	12,5	22,6	16,1	6,5	12,1	8,5
2004	3,0	6,0	4,3	4,9	8,8	6,5	11,9	20,5	15,0	6,4	10,5	8,1
2005	3,0	5,8	4,2	4,9	8,3	6,4	11,4	19,6	14,3	6,2	10,1	7,7
2004 I TRIMESTRE	3,2	5,8	4,3	5,7	10,0	7,5	12,6	22,9	16,3	6,8	11,4	8,7
2004 II TRIMESTRE	2,9	5,7	4,1	4,5	8,5	6,1	12,2	20,0	15,0	6,3	10,2	7,9
2004 III TRIMESTRE	2,7	6,0	4,1	4,5	8,1	6,0	10,8	18,8	13,6	5,7	9,9	7,4
2004 IV TRIMESTRE	3,3	6,3	4,5	5,0	8,5	6,5	12,1	20,3	15,1	6,6	10,6	8,2
2005 I TRIMESTRE	3,0	6,0	4,3	5,5	8,3	6,7	13,0	20,3	15,6	6,8	10,4	8,2
2005 II TRIMESTRE	2,8	5,4	3,9	5,3	7,7	6,3	11,3	19,2	14,1	6,1	9,6	7,5
2005 III TRIMESTRE	2,9	5,3	3,9	4,3	7,8	5,8	10,0	19,2	13,2	5,5	9,5	7,1
2005 IV TRIMESTRE	3,4	6,6	4,7	4,6	9,4	6,7	11,3	19,6	14,2	6,2	10,7	8,0
2006 I TRIMESTRE	3,0	5,6	4,1	4,6	8,9	6,5	11,4	18,9	14,1	6,1	9,9	7,6
2006 II TRIMESTRE	2,5	4,7	3,4	4,6	7,6	5,9	9,5	16,6	12,0	5,2	8,5	6,5
2006 III TRIMESTRE	2,6	4,9	3,6	3,9	7,7	5,5	8,7	14,3	10,7	4,8	8,0	6,1

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

**TABELLA 14 – INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ (NIC)
E INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI)
(NUMERI INDICE, BASE: 1995=100 E VARIAZIONI PERCENTUALI SUL CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)**

	NIC COMPRESI I TABACCHI		NIC ESCLUSI I TABACCHI		FOI COMPRESI I TABACCHI		FOI ESCLUSI I TABACCHI	
	NUMERI INDICE	VARIAZIONI %	NUMERI INDICE	VARIAZIONI %	NUMERI INDICE	VARIAZIONI %	NUMERI INDICE	VARIAZIONI %
1996	104,0	4,0	104,0	4,0	103,9	3,9	103,9	3,9
1997	106,1	2,0	106,1	2,0	105,8	1,8	105,7	1,7
1998	108,2	2,0	108,1	1,9	107,7	1,8	107,6	1,8
1999	110,0	1,7	109,9	1,7	109,5	1,6	109,3	1,6
2000	112,8	2,5	112,7	2,5	112,2	2,5	112,1	2,6
2001	115,9	2,7	115,9	2,8	115,3	2,8	115,1	2,7
2002	118,8	2,5	118,8	2,5	118,0	2,3	117,9	2,4
2003	122,0	2,7	121,9	2,6	121,0	2,5	120,8	2,5
2004	124,7	2,2	124,5	2,1	123,7	2,2	123,2	2,0
2005	127,1	1,9	126,7	1,8	126,0	1,9	125,3	1,7
2006*	129,8	2,1	129,3	2,1	128,7	2,1	127,8	2,0
2004 I TRIMESTRE	123,6	2,3	123,5	2,2	122,8	2,3	122,3	2,0
2004 II TRIMESTRE	124,6	2,4	124,3	2,2	123,6	2,3	123,0	2,1
2004 III TRIMESTRE	125,1	2,2	124,9	2,2	124,2	2,3	123,5	2,0
2004 IV TRIMESTRE	125,4	2,0	125,1	1,8	124,4	2,0	123,8	1,7
2005 I TRIMESTRE	126,0	1,9	125,6	1,7	124,9	1,7	124,2	1,6
2005 II TRIMESTRE	126,9	1,9	126,5	1,7	125,8	1,8	125,1	1,7
2005 III TRIMESTRE	127,6	2,0	127,2	1,8	126,5	1,9	125,8	1,9
2005 IV TRIMESTRE	128,1	2,2	127,6	2,0	126,9	2,0	126,2	1,9
2006 I TRIMESTRE	128,7	2,1	128,3	2,1	127,6	2,2	126,9	2,2
2006 II TRIMESTRE	129,7	2,2	129,2	2,1	128,5	2,1	127,7	2,1
2006 III TRIMESTRE	130,4	2,1	129,9	2,1	129,3	2,2	128,3	2,0
2006 GENNAIO	128,4	2,2	128,0	2,2	127,3	2,2	126,6	2,2
2006 FEBBRAIO	128,7	2,1	128,3	2,1	127,6	2,1	126,9	2,1
2006 MARZO	129,0	2,1	128,5	2,0	127,9	2,2	127,1	2,1
2006 APRILE	129,4	2,2	129,0	2,1	128,3	2,1	127,4	2,0
2006 MAGGIO	129,8	2,2	129,2	2,1	128,5	2,1	127,8	2,2
2006 GIUGNO	129,9	2,3	129,4	2,1	128,7	2,1	127,9	2,1
2006 LUGLIO	130,3	2,2	129,7	2,0	129,2	2,3	128,2	2,1
2006 AGOSTO	130,5	2,2	130,0	2,1	129,4	2,2	128,4	2,1
2006 SETTEMBRE	130,4	2,1	130,0	2,1	129,3	2,1	128,4	2,0
2006 OTTOBRE	130,3	1,8	129,7	1,7	129,0	1,7	128,2	1,7
2006 NOVEMBRE	130,4	1,8	129,9	1,8	129,3	1,8	128,3	1,7
2006 DICEMBRE*	130,5	1,9						

* Dato provvisorio al 4 gennaio 2007 per l'indice Nic compresi i tabacchi; per gli altri indici il dato annuo è stato stimato sulla base del valore dei primi undici mesi

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Serie storiche indice generale dei prezzi al consumo

TABELLA 15 – ESPORTAZIONI, IMPORTAZIONI E SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE, METALMECCANICA
(VALORI IN MILIONI DI EURO)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	GEN.-OTT. 2005	GEN.OTT. 2006
ESPORTAZIONI												
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	16.914	17.783	18.496	17.513	21.257	21.986	21.627	21.894	27.387	30.195	25.021	30.643
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	41.905	44.213	45.270	45.060	50.678	53.957	53.126	53.326	57.801	59.690	48.633	53.645
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECC. ELETTRICHE E OTTICHE	19.697	20.176	21.275	21.619	26.383	27.625	25.007	23.761	25.872	27.571	22.522	24.180
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	20.966	21.701	25.394	25.253	30.389	29.620	30.520	29.169	31.734	32.433	27.211	29.123
INDUSTRIA METALMECCANICA	99.482	103.873	110.435	109.446	128.707	133.188	130.280	128.150	142.794	149.889	123.387	137.591
TOTALE ECONOMIA	200.842	211.297	220.105	221.040	260.413	272.990	269.064	264.616	284.413	299.923	247.685	268.587
IMPORTAZIONI												
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	17.804	20.244	21.857	20.350	26.277	25.674	24.288	24.039	29.706	31.938	26.555	34.992
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	12.996	13.615	16.075	17.564	20.354	20.707	20.720	19.902	21.180	21.690	17.852	19.190
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECC. ELETTRICHE E OTTICHE	22.691	25.574	28.267	30.982	38.269	37.275	34.748	33.600	37.397	38.389	30.649	32.541
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	18.989	23.139	27.340	30.978	35.038	37.544	39.129	38.935	40.303	41.149	33.807	35.584
INDUSTRIA METALMECCANICA	72.479	82.573	93.540	99.874	119.938	121.200	118.885	116.476	128.586	133.166	108.863	122.307
TOTALE ECONOMIA	165.930	184.678	195.625	207.015	258.507	263.757	261.226	262.998	285.634	309.292	254.071	288.141
SALDO												
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	-889	-2.461	-3.361	-2.837	-5.020	-3.688	-2.661	-2.145	-2.319	-1.743	-1.534	-4.349
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	28.909	30.597	29.194	27.496	30.324	33.250	32.406	33.424	36.621	38.000	30.781	34.455
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECC. ELETTRICHE E OTTICHE	-2.994	-5.397	-6.992	-9.363	-11.886	-9.650	-9.741	-9.839	-11.525	-10.818	-8.127	-8.361
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.978	-1.438	-1.946	-5.725	-4.649	-7.924	-8.609	-9.766	-8.569	-8.716	-6.596	-6.461
INDUSTRIA METALMECCANICA	27.003	21.301	16.895	9.571	8.769	11.988	11.395	11.674	14.208	16.723	14.524	15.284
TOTALE ECONOMIA	34.912	26.619	24.480	14.025	1.906	9.233	7.838	1.618	-1.221	-9.369	-6.386	-19.554

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Commercio con l'estero

TABELLA 16 – PREVISIONI PER IL BIENNIO 2006-2007 (VARIAZIONI PERCENTUALI SULL'ANNO PRECEDENTE)

PREVISIONI PER IL 2006*											
VARIABILI	FMI	CE	OCSE	ISAE	CSC	PROMETEIA	REF. IRS	CER	CONSENSO	MIN. ECONOMIA	
	SET. 2006	NOV. 2006	NOV. 2006	OTT. 2006	DIC. 2006	DIC. 2006	OTT. 2006	DIC. 2006	SET. 2006	SET. 2006	
PII ¹	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,6	
IMPORTAZIONI	3,0	4,6	3,4	4,2	4,4	4,8	4,4	4,8	4,5	5,0	
CONSUMI DELLE FAMIGLIE ²	1,3	1,6	1,6	1,5	2,1	2,0		1,7	1,6	1,6	
INVESTIMENTI FISSI LORDI	2,3	3,3	3,7	3,2	2,7	3,2	3,6	3,8	3,3	2,8	
ESPORTAZIONI	4,5	5,9	5,1	5,1	4,5	4,4	5,2	5,6	5,5	5,3	
TASSO DI DISOCCUPAZIONE	7,6	7,1	7,1	7,0	7,1	7,0	7,3	7,5	7,3	7,1	
OCCUPAZIONE TOTALE ³	0,5	1,3	1,7	1,3	1,0	1,3	1,0	1,0	0,9	0,8	
PREZZI AL CONSUMO ⁴	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1		2,1	2,5	2,6	
PREVISIONI PER IL 2007*											
VARIABILI	FMI	CE	OCSE	ISAE	CSC	PROMETEIA	REF. IRS	CER	CONSENSO	MIN. ECONOMIA	
	SET. 2006	NOV. 2006	NOV. 2006	OTT. 2006	DIC. 2006	DIC. 2006	OTT. 2006	DIC. 2006	SET. 2006	SET. 2006	
PII ¹	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	
IMPORTAZIONI	2,5	3,9	3,7	3,7	3,1	3,5	3,2	2,9	3,2	3,5	
CONSUMI DELLE FAMIGLIE ²	1,5	1,0	1,0	1,2	1,7	1,7		1,0	1,2	1,2	
INVESTIMENTI FISSI LORDI	2,0	3,2	3,9	2,2	2,3	2,6	1,3	1,5	1,6	2,3	
ESPORTAZIONI	3,6	4,1	3,5	3,3	2,7	2,2	3,3	3,6	2,7	4,2	
TASSO DI DISOCCUPAZIONE	7,5	7,0	6,8	6,5	6,9	6,7	7,2	7,2	7,1	6,8	
OCCUPAZIONE TOTALE ³	0,5	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,9	0,5	0,5	
PREZZI AL CONSUMO ⁴	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0	1,7		2,0	2,3	2,0	

* Previsioni aggiornate al 9 gennaio 2007

¹ Per tale indicatore l'Irs, a differenza degli altri istituti, utilizza il valore aggiunto dell'industria in senso stretto

² Per tale indicatore la Commissione europea, l'Fmi e l'Ocse, a differenza degli altri istituti, utilizzano la spesa per i consumi privati che tiene conto non solo dei consumi delle famiglie ma anche di quelli delle imprese

³ Indicatore espresso in termini di Contabilità nazionale (unità standard di lavoro o Ula) a eccezione delle previsioni dell'Fmi che fanno riferimento alle Forze di lavoro

⁴ Indice generale dei prezzi al consumo a eccezione dell'Fmi, dell'Ocse, del ministero dell'Economia e del Cer che utilizzano il deflatore dei consumi privati

Fonte: Fondo monetario internazionale, Commissione europea, Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, Istituto di studi e analisi economica, Centro studi Confindustria, Prometeia, Irs, Centro Europa ricerche, Consenso e ministero dell'Economia

TABELLA 17 – VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO, UNITÀ DI LAVORO (ULA), PRODUTTIVITÀ, COSTO DEL LAVORO, CLUP E RETRIBUZIONI LORDE PER UNITÀ DI LAVORO

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	I TRIM. 2006	II TRIM. 2006	III TRIM. 2006
VALORE AGGIUNTO E PIL A PREZZI CORRENTI*									
INDUSTRIA	303.300	315.655	323.779	326.889	339.465	342.279	85.927	86.316	87.615
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	250.030	256.578	260.722	259.046	266.440	265.521	66.157	66.403	67.526
SERVIZI	731.843	777.331	811.785	847.342	876.585	902.222	229.912	236.874	236.625
VALORE AGGIUNTO**	1.064.900	1.123.002	1.165.456	1.204.700	1.247.682	1.273.263	322.916	330.345	331.713
PRODOTTO INTERNO LORDO	1.191.919	1.248.674	1.295.263	1.336.314	1.387.395	1.417.743	361.144	368.831	370.067
VALORE AGGIUNTO E PIL A PREZZI COSTANTI*									
INDUSTRIA	303.300	304.703	304.079	300.549	302.835	299.143	74.836	74.996	75.075
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	250.031	247.417	245.431	240.126	240.640	236.323	59.115	59.254	59.277
SERVIZI	731.842	749.667	756.828	759.570	765.618	772.072	195.680	197.310	197.933
VALORE AGGIUNTO**	1.064.900	1.083.398	1.089.044	1.086.912	1.098.966	1.101.201	277.851	279.617	280.328
PRODOTTO INTERNO LORDO	1.191.920	1.212.466	1.216.623	1.217.925	1.228.703	1.230.017	310.870	312.728	313.614
DEFLATORE DEL VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO (2000 = 100)									
INDUSTRIA	100,0	103,6	106,5	108,8	112,1	114,4	114,8	115,1	116,7
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	100,0	103,7	106,2	107,9	110,7	112,4	111,9	112,1	113,9
SERVIZI	100,0	103,7	107,3	111,6	114,5	116,9	117,5	120,1	119,5
VALORE AGGIUNTO**	100,0	103,7	107,0	110,8	113,5	115,6	116,2	118,1	118,3
PRODOTTO INTERNO LORDO	100,0	103,0	106,5	109,7	112,9	115,3	116,2	117,9	118,0
ULA TOTALI (IN MIGLIAIA)									
INDUSTRIA	6.697	6.768	6.836	6.883	6.850	6.813	6.829	6.829	6.745
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	5.086	5.057	5.090	5.088	5.027	4.947	4.954	4.943	4.936
SERVIZI	15.224	15.555	15.839	16.012	16.072	16.117	16.341	16.483	16.497
TOTALE	23.412	23.829	24.132	24.283	24.294	24.192	24.437	24.613	24.497
ULA DIPENDENTI (IN MIGLIAIA)									
INDUSTRIA	5.194	5.248	5.314	5.331	5.295	5.297	5.318	5.326	5.255
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	4.244	4.230	4.249	4.231	4.183	4.146	4.159	4.147	4.142
SERVIZI	10.604	10.908	11.156	11.239	11.265	11.473	11.660	11.726	11.762
TOTALE	16.279	16.654	16.958	16.992	16.988	17.213	17.422	17.522	17.480
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO PER UNITÀ DI LAVORO A PREZZI COSTANTI (IN MIGLIAIA DI EURO)									
INDUSTRIA	45,29	45,02	44,48	43,67	44,21	43,91	10,96	10,98	11,13
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	49,16	48,92	48,22	47,19	47,87	47,77	11,93	11,99	12,01
SERVIZI	48,07	48,19	47,78	47,44	47,64	47,90	11,97	11,97	12,00
VALORE AGGIUNTO**	45,48	45,47	45,13	44,76	45,24	45,52	11,37	11,36	11,44
COSTO DEL LAVORO PER UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTE*** (MIGLIAIA DI EURO A PREZZI CORRENTI)									
INDUSTRIA	28,71	29,50	30,22	31,09	32,34	33,07	8,50	8,52	8,61
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	29,87	30,83	31,61	32,51	33,82	34,63	8,91	8,96	9,04
SERVIZI	29,29	30,29	31,14	32,30	33,36	34,42	8,72	8,91	8,80
TOTALE ECONOMIA	28,71	29,62	30,43	31,56	32,65	33,59	8,55	8,68	8,63
CLUP IN TERMINI NOMINALI (EURO)									
INDUSTRIA	0,634	0,655	0,679	0,712	0,731	0,753	0,775	0,776	0,773
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,608	0,630	0,656	0,689	0,706	0,725	0,747	0,747	0,753
SERVIZI	0,609	0,628	0,652	0,681	0,700	0,718	0,728	0,745	0,733
TOTALE ECONOMIA	0,631	0,651	0,674	0,705	0,722	0,738	0,752	0,764	0,754
CLUP IN TERMINI REALI (EURO)									
INDUSTRIA	0,634	0,633	0,638	0,655	0,652	0,658	0,675	0,674	0,663
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,608	0,608	0,617	0,639	0,638	0,645	0,667	0,667	0,661
SERVIZI	0,609	0,606	0,607	0,610	0,612	0,615	0,620	0,620	0,614
TOTALE ECONOMIA	0,631	0,629	0,630	0,636	0,636	0,638	0,647	0,647	0,638
RETRIBUZIONI LORDE PER UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTE (MIGLIAIA DI EURO A PREZZI CORRENTI)									
INDUSTRIA	20,20	20,76	21,26	21,78	22,52	23,06	5,96	5,99	6,07
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	20,95	21,59	22,17	22,73	23,52	24,11	6,24	6,29	6,36
SERVIZI	21,54	22,38	22,96	23,71	24,50	25,31	6,43	6,58	6,51
TOTALE ECONOMIA	20,86	21,59	22,15	22,86	23,62	24,34	6,21	6,33	6,30

* Il valore aggiunto e il Pil sono calcolati ai prezzi di mercato

** Al lordo Sifim (Servizi di intermediazione finanziaria e monetaria)

*** Il costo del lavoro viene definito dall'Istat «reddito da lavoro dipendente»

Fonte: elaborazione su dati Istat, Contabilità nazionale

TABELLA 17 (SEGUE) – VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO, UNITÀ DI LAVORO (ULA), PRODUTTIVITÀ, COSTO DEL LAVORO, CLUP E RETRIBUZIONI LORDE PER UNITÀ DI LAVORO (VARIAZIONI PERCENTUALI SU CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)

	2001	2002	2003	2004	2005	I-III TRIM. 2006
VALORE AGGIUNTO E PIL A PREZZI CORRENTI*						
INDUSTRIA	4,1	2,6	1,0	3,8	0,8	1,3
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	2,6	1,6	-0,6	2,9	-0,3	0,4
SERVIZI	6,2	4,4	4,4	3,5	2,9	4,8
VALORE AGGIUNTO**	5,5	3,8	3,4	3,6	2,1	3,8
PRODOTTO INTERNO LORDO	4,8	3,7	3,2	3,8	2,2	4,1
VALORE AGGIUNTO E PIL A PREZZI COSTANTI*						
INDUSTRIA	0,5	-0,2	-1,2	0,8	-1,2	0,2
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	1,0	-0,8	-2,2	0,2	-1,8	0,2
SERVIZI	2,4	1,0	0,4	0,8	0,8	2,1
VALORE AGGIUNTO**	1,7	0,5	-0,2	1,1	0,2	1,5
PRODOTTO INTERNO LORDO	1,7	0,3	0,1	0,9	0,1	1,7
DEFLATORE DEL VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO						
INDUSTRIA	3,6	2,8	2,1	3,1	2,1	1,1
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,7	2,4	1,6	2,6	1,5	0,2
SERVIZI	3,7	3,4	4,0	2,6	2,1	2,6
VALORE AGGIUNTO**	3,7	3,2	3,6	2,4	1,8	2,2
PRODOTTO INTERNO LORDO	3,0	3,4	3,1	2,9	2,1	2,3
ULA TOTALI						
INDUSTRIA	1,1	1,0	0,7	-0,5	-0,5	-0,2
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	-0,6	0,6	0,0	-1,2	-1,6	-0,1
SERVIZI	2,2	1,8	1,1	0,4	0,3	2,1
TOTALE	1,8	1,3	0,6	0,0	-0,4	1,4
ULA DIPENDENTI						
INDUSTRIA	1,0	1,3	0,3	-0,7	0,0	0,0
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,3	0,4	-0,4	-1,1	-0,9	0,1
SERVIZI	2,9	2,3	0,7	0,2	1,8	2,3
TOTALE	2,3	1,8	0,2	0,0	1,3	1,7
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO PER UNITÀ DI LAVORO A PREZZI 1995						
INDUSTRIA	-0,6	-1,2	-1,8	1,2	-0,7	0,5
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	-0,5	-1,4	-2,1	1,4	-0,2	0,3
SERVIZI	0,3	-0,9	-0,7	0,4	0,6	0,1
VALORE AGGIUNTO**	0,0	-0,7	-0,8	1,1	0,6	0,1
COSTO DEL LAVORO PER UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTE***						
INDUSTRIA	2,8	2,4	2,9	4,0	2,3	3,7
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,2	2,5	2,8	4,0	2,4	4,1
SERVIZI	3,4	2,8	3,8	3,3	3,2	3,6
TOTALE ECONOMIA	3,2	2,7	3,7	3,5	2,9	3,6
CLUP IN TERMINI NOMINALI						
INDUSTRIA	3,4	3,7	4,8	2,7	3,0	3,3
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,7	4,0	5,1	2,6	2,6	3,7
SERVIZI	3,2	3,7	4,5	2,8	2,6	3,6
TOTALE ECONOMIA	3,2	3,5	4,6	2,4	2,3	3,4
CLUP IN TERMINI REALI						
INDUSTRIA	-0,2	0,9	2,6	-0,3	0,9	2,2
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	0,0	1,5	3,5	-0,1	1,1	3,5
SERVIZI	-0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	1,0
TOTALE ECONOMIA	-0,4	0,2	1,0	-0,1	0,4	1,2
RETRIBUZIONI LORDE PER UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTE						
INDUSTRIA	2,8	2,4	2,4	3,4	2,4	4,7
- INDUSTRIA IN SENSO STRETTO	3,1	2,7	2,6	3,5	2,5	5,1
SERVIZI	3,9	2,6	3,3	3,3	3,3	4,1
TOTALE ECONOMIA	3,5	2,6	3,2	3,3	3,1	4,2

* Il valore aggiunto e il Pil sono calcolati ai prezzi di mercato

** Al lordo Sifim (Servizi di intermediazione finanziaria e monetaria)

*** Il costo del lavoro viene definito dall'Istat «reddito da lavoro dipendente»

Fonte: elaborazione su dati Istat, Contabilità nazionale

TABELLA 18 – INDICI DESTAGIONALIZZATI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE PER I COMPARTI DELLA METALMECCANICA (NUMERI INDICE: BASE 2000 = 100)

	PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI	FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	INDUSTRIA METALMECCANICA
2001	101,0	101,2	93,9	93,9	98,3
2002	98,3	102,2	85,2	89,0	94,9
2003	101,1	98,5	80,1	84,8	92,8
2004	102,8	97,8	75,1	83,5	91,8
2005	102,6	97,9	71,8	79,7	90,4
2006*	105,9	101,8	76,8	86,2	94,8
2004	I TRIMESTRE 102,5	99,0	77,5	83,9	92,7
	II TRIMESTRE 102,4	99,8	75,9	83,4	92,5
	III TRIMESTRE 102,6	97,1	74,0	84,5	91,5
	IV TRIMESTRE 103,8	95,4	73,0	82,1	90,7
2005	I TRIMESTRE 102,1	96,2	71,2	77,9	89,3
	II TRIMESTRE 103,2	96,3	70,9	77,8	89,6
	III TRIMESTRE 103,4	99,4	73,0	80,9	91,6
	IV TRIMESTRE 101,5	99,8	72,3	82,3	91,1
2006	I TRIMESTRE 104,9	100,5	74,8	84,6	93,4
	II TRIMESTRE 105,7	101,8	76,8	85,2	94,6
	III TRIMESTRE 105,9	100,9	77,1	86,6	94,7
2006	GENNAIO 101,8	98,9	74,0	81,9	91,3
	FEBBRAIO 105,4	101,0	75,0	85,1	93,8
	MARZO 107,5	101,7	75,5	86,8	95,1
	APRILE 103,7	100,2	75,8	84,7	93,2
	MAGGIO 107,7	101,5	77,7	85,9	95,4
	GIUGNO 105,8	103,6	76,9	84,9	95,1
	LUGLIO 104,7	97,7	76,8	83,6	92,8
	AGOSTO 107,1	102,6	77,8	92,2	96,6
	SETTEMBRE 106,0	102,4	76,6	84,1	94,6
	OTTOBRE 108,4	102,0	79,4	84,1	95,9

* Proiezione sulla base dei dati dei primi dieci mesi del 2006

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indici della produzione industriale

TABELLA 19 – INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA E PER IL COMPLESSO DEL MANIFATTURIERO (NUMERI INDICE: BASE 2000 = 100)

	PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI	FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	INDUSTRIA METALMECCANICA	INDUSTRIA MANIFATTURIERA
2001	100,0	101,6	101,4	101,2	101,0	101,1
2002	100,2	102,5	102,3	102,3	101,7	102,0
2003	102,0	103,3	102,9	103,3	102,8	103,5
2004	113,7	104,3	103,8	105,3	107,4	106,9
2005	117,8	106,1	104,7	107,3	109,7	110,2
2006*	126,2	108,1	108,0	108,6	113,9	114,3
2004	I TRIMESTRE 106,0	103,7	103,5	104,6	104,5	104,5
	II TRIMESTRE 113,8	104,1	103,8	105,1	107,3	106,7
	III TRIMESTRE 116,5	104,5	103,9	105,6	108,3	107,8
	IV TRIMESTRE 118,4	104,8	103,9	105,8	109,1	108,4
2005	I TRIMESTRE 119,1	105,7	104,3	106,6	109,8	109,1
	II TRIMESTRE 118,1	106,0	104,4	107,1	109,7	109,9
	III TRIMESTRE 116,9	106,3	104,7	107,6	109,6	110,8
	IV TRIMESTRE 117,2	106,3	105,2	107,9	109,8	111,0
2006	I TRIMESTRE 120,1	107,3	106,6	108,4	111,4	112,3
	II TRIMESTRE 125,6	108,0	108,0	108,6	113,7	114,5
	III TRIMESTRE 130,0	108,4	108,6	108,6	115,4	115,6
2006	GENNAIO 118,6	107,0	106,0	108,3	110,7	111,8
	FEBBRAIO 120,3	107,2	106,6	108,3	111,4	112,2
	MARZO 121,5	107,6	107,1	108,5	112,1	113,0
	APRILE 123,3	107,8	107,4	108,5	112,8	113,8
	MAGGIO 125,9	108,0	108,0	108,6	113,8	114,6
	GIUGNO 127,6	108,1	108,6	108,6	114,5	115,0
	LUGLIO 129,2	108,2	108,8	108,6	115,1	115,9
	AGOSTO 130,2	108,4	108,6	108,7	115,5	116,0
	SETTEMBRE 130,5	108,7	108,4	108,6	115,6	114,8
	OTTOBRE 130,9	108,8	108,4	108,7	115,8	114,8
	NOVEMBRE 131,0	108,9	108,4	108,8	115,8	114,9

* Proiezione sulla base dei dati dei primi undici mesi del 2006

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

TABELLA 20 – RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER DIPENDENTE – (NUMERI INDICE: BASE 2000 = 100)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
OPERAI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	101,8	105,0	107,2	110,7	112,8	117,1
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	101,8	105,0	107,2	110,7	112,8	117,1
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	101,7	104,9	107,2	110,5	112,7	116,9
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	101,8	105,0	107,2	110,7	112,7	117,0
INDUSTRIA METALMECCANICA	101,7	105,0	107,2	110,6	112,8	117,0
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	101,5	104,2	106,9	110,0	113,0	116,7
IMPIEGATI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	101,9	105,4	107,7	111,4	113,6	118,2
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	101,9	105,4	107,7	111,4	113,6	118,1
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	101,9	105,4	107,7	111,5	113,7	118,2
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	101,9	105,4	107,7	111,5	113,7	118,3
INDUSTRIA METALMECCANICA	101,9	105,4	107,7	111,4	113,6	118,2
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	101,6	104,5	107,3	110,7	113,6	117,4
OPERAI E IMPIEGATI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	101,8	105,1	107,3	110,8	112,9	117,3
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	101,8	105,1	107,4	110,9	113,0	117,4
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	101,8	105,1	107,4	110,9	113,1	117,4
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	101,8	105,1	107,4	110,9	113,0	117,4
INDUSTRIA METALMECCANICA	101,8	105,1	107,4	110,9	113,0	117,3
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	101,5	104,3	107,0	110,2	113,2	116,9

* Stima sui dati fino a novembre 2006

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Retribuzioni contrattuali

TABELLA 21 – AZIENDE, ADDETTI E RETRIBUZIONI LORDE NEL 2005

	AZIENDE	ADDETTI	NUMERO MEDIO DI ADDETTI PER AZIENDA	RETRIB. MEDIA PER ADDETTO (IN MIGLIAIA DI EURO)
ARTIGIANE				
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	86.310	252.294	2,9	9,91
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	27.305	71.382	2,6	9,16
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	41.832	83.250	2,0	6,45
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5.217	12.520	2,4	8,55
INDUSTRIA METALMECCANICA	160.664	419.446	2,6	9,05
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	428.291	1.098.347	2,6	7,98
TOTALE ECONOMIA	1.564.001	3.026.217	1,9	6,03
NON ARTIGIANE				
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	55.029	589.305	10,7	20,15
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	34.799	589.988	17,0	20,35
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	26.381	375.485	14,2	20,07
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	7.262	270.935	37,3	20,09
INDUSTRIA METALMECCANICA	123.471	1.825.713	14,8	20,19
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	287.662	3.780.802	13,1	19,77
TOTALE ECONOMIA	2.130.283	14.477.473	6,8	18,46
TOTALE				
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	141.339	841.599	6,0	17,08
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	62.104	661.370	10,6	19,14
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	68.213	458.735	6,7	17,60
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	12.479	283.455	22,7	19,58
INDUSTRIA METALMECCANICA	284.135	2.245.159	7,9	18,11
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	715.953	4.879.149	6,8	17,12
TOTALE ECONOMIA	3.694.284	17.503.690	4,7	16,31

Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

TABELLA 22 – AZIENDE ISCRITTE ALL'INAIL PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E TIPOLOGIA INAIL

	2001	2002	2003	2004	2005
ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	85.200	85.086	85.656	86.138	86.310
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	26.754	26.706	26.953	27.258	27.305
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	42.427	42.061	42.171	42.042	41.832
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	4.359	4.370	4.402	4.772	5.217
INDUSTRIA METALMECCANICA	158.740	158.223	159.182	160.210	160.664
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	431.995	427.884	427.247	428.555	428.291
TOTALE ECONOMIA	1.471.159	1.477.142	1.504.112	1.534.864	1.564.001
NON ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	56.921	62.617	61.335	56.295	55.029
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	37.321	38.235	37.563	35.856	34.799
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	27.896	28.293	27.662	26.934	26.381
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	7.205	7.555	7.476	7.191	7.262
INDUSTRIA METALMECCANICA	129.343	136.700	134.036	126.276	123.471
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	302.508	323.281	315.240	294.848	287.662
TOTALE ECONOMIA	1.966.261	2.121.830	2.152.537	2.117.803	2.130.283
TOTALE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	142.121	147.703	146.991	142.433	141.339
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	64.075	64.941	64.516	63.114	62.104
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	70.323	70.354	69.833	68.976	68.213
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	11.564	11.925	11.878	11.963	12.479
INDUSTRIA METALMECCANICA	288.083	294.923	293.218	286.486	284.135
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	734.503	751.165	742.487	723.403	715.953
TOTALE ECONOMIA	3.437.420	3.598.972	3.656.649	3.652.667	3.694.284

Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

TABELLA 23 – NUMERO DI ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E TIPOLOGIA INAIL DELLE AZIENDE NEL PERIODO 2001-2005

	2001	2002	2003	2004	2005
ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	244.736	251.359	253.762	254.869	252.294
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	68.533	70.687	71.678	71.756	71.382
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	83.306	85.426	85.484	84.991	83.250
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	10.508	11.155	11.337	11.859	12.520
INDUSTRIA METALMECCANICA	407.083	418.627	422.261	423.475	419.446
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	1.111.016	1.137.516	1.137.586	1.128.797	1.098.347
TOTALE ECONOMIA	2.802.073	2.911.586	2.985.526	3.019.599	3.026.217
NON ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	607.744	590.049	608.141	603.769	589.305
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	601.035	584.957	611.695	602.205	589.988
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	394.387	392.127	394.312	388.699	375.485
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	287.136	270.579	281.441	277.921	270.935
INDUSTRIA METALMECCANICA	1.890.302	1.837.712	1.895.589	1.872.594	1.825.713
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	3.908.189	3.865.699	3.949.121	3.889.559	3.780.802
TOTALE ECONOMIA	13.719.293	13.897.765	14.423.970	14.593.047	14.477.473
TOTALE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	852.480	841.408	861.903	858.638	841.599
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	669.568	655.644	683.373	673.961	661.370
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	477.693	477.553	479.796	473.690	458.735
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	297.644	281.734	292.778	289.780	283.455
INDUSTRIA METALMECCANICA	2.297.385	2.256.339	2.317.850	2.296.069	2.245.159
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	5.019.205	5.003.215	5.086.707	5.018.356	4.879.149
TOTALE ECONOMIA	16.521.366	16.809.351	17.423.496	17.612.646	17.503.690

Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

TABELLA 24 – RETRIBUZIONI LORDE PER ADDETTO ASSICURATE DALLE AZIENDE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E TIPOLOGIA INAIL DELLE AZIENDE NEL PERIODO 2001-2005

	2001	2002	2003	2004	2005
ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	8.671	8.776	9.131	9.628	9.905
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	7.894	8.248	8.566	8.877	9.162
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	5.534	5.759	5.931	6.318	6.450
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	6.852	7.172	7.233	7.758	8.546
INDUSTRIA METALMECCANICA	7.851	8.029	8.336	8.784	9.052
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	7.064	7.200	7.570	7.869	7.979
TOTALE ECONOMIA	5.176	5.291	5.694	5.906	6.034
NON ARTIGIANE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	17.929	18.702	18.871	19.612	20.151
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	18.004	19.030	19.093	19.804	20.348
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	17.967	18.831	18.878	19.542	20.073
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	18.110	19.218	18.889	19.610	20.090
INDUSTRIA METALMECCANICA	17.988	18.910	18.947	19.659	20.189
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	17.602	18.343	18.560	19.199	19.771
TOTALE ECONOMIA	16.572	17.155	17.308	17.908	18.462
TOTALE					
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	15.271	15.737	16.003	16.648	17.079
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	16.969	17.868	17.989	18.641	19.141
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	15.799	16.492	16.572	17.169	17.601
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	17.712	18.741	18.437	19.125	19.580
INDUSTRIA METALMECCANICA	16.192	16.891	17.014	17.653	18.109
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	15.270	15.809	16.102	16.650	17.117
TOTALE ECONOMIA	14.639	15.100	15.318	15.850	16.313

Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

TABELLA 25 – RETRIBUZIONI LORDE PER ADDETTO ASSICURATE DALLE AZIENDE NON ARTIGIANE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E CLASSE DI ADDETTI NEL 2005

	CLASSE DI ADDETTI					TOTALE
	1-15	16-30	31-100	101-250	OLTRE 250	
VALORI ASSOLUTI NEL 2005						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	18.483	20.566	20.383	20.969	21.071	19.998
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	18.629	20.457	20.894	21.027	20.653	20.348
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	18.221	20.369	20.575	20.797	20.614	20.073
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	17.840	19.688	20.179	20.463	20.329	20.090
INDUSTRIA METALMECCANICA	18.437	20.436	20.586	20.888	20.604	20.140
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	17.933	19.857	20.355	20.666	20.464	19.771
TOTALE ECONOMIA	16.388	19.333	19.739	19.905	19.373	18.462

Fonte: elaborazione su dati Inail, Aziende assicurate

TABELLA 26 – RETRIBUZIONI LORDE CONTINUATIVE PER DIPENDENTE AL NETTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NELLE GRANDI IMPRESE (NUMERI INDICE – BASE 2000 = 100)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
OPERAI E APPRENDISTI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	100,8	101,1	100,9	104,3	103,6	105,2
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	101,3	105,1	108,1	110,7	112,4	118,2
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	99,0	103,2	103,3	107,0	106,9	110,2
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	102,4	104,3	107,0	114,6	113,8	118,0
INDUSTRIA METALMECCANICA	100,8	103,3	104,5	108,4	108,5	112,2
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	101,4	103,9	106,2	110,3	111,7	115,8
IMPIEGATI ED INTEREDI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	103,2	105,8	107,2	110,8	111,2	113,0
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	102,2	106,2	109,0	112,0	115,1	120,9
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	102,2	105,5	106,9	111,4	113,1	117,4
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	105,4	108,3	111,5	115,6	115,2	119,3
INDUSTRIA METALMECCANICA	103,1	106,2	108,3	112,1	113,4	117,3
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	103,3	106,6	109,7	113,6	115,9	119,5
TOTALE DIPENDENTI						
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	101,5	102,2	102,4	105,8	105,7	107,9
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	102,1	106,1	109,6	113,2	116,3	122,8
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	101,4	106,2	107,4	112,3	114,0	118,2
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	104,2	107,5	110,6	117,3	116,7	120,2
INDUSTRIA METALMECCANICA	102,1	105,1	106,9	111,3	112,5	116,5
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	102,7	106,1	109,1	113,5	115,7	119,8

* Proiezione sulla base del valore dei primi dieci mesi del 2006

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indicatori del lavoro nelle grandi imprese

TABELLA 27 – OCCUPAZIONE (AL NETTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI) NELLE GRANDI IMPRESE – (NUMERI INDICE: BASE 2000 = 100)

	2001	2002	2003	2004	2005	GEN-OTT. 2005	GEN-OTT. 2006
OPERAI E APPRENDISTI							
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	99,1	96,2	95,6	93,4	92,0	92,6	87,9
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	98,8	97,5	92,6	87,9	83,7	83,9	81,2
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	94,7	85,1	80,4	75,4	72,5	72,6	72,2
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	93,3	85,0	80,5	78,6	77,6	77,4	81,3
INDUSTRIA METALMECCANICA	97,1	92,2	88,8	85,3	82,8	83,0	81,3
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	96,6	91,6	87,9	84,4	81,6	81,8	80,8
IMPIEGATI E INTEREDI							
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	99,0	94,3	92,7	90,1	92,1	92,2	93,7
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	100,5	100,4	101,5	101,0	102,2	102,2	102,2
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	99,7	95,6	92,3	90,4	91,3	91,2	91,3
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	98,9	96,9	92,9	94,6	94,1	94,2	94,3
INDUSTRIA METALMECCANICA	99,5	96,8	95,1	94,0	95,1	95,2	95,7
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	100,1	98,5	96,5	95,4	94,8	94,9	94,7
TOTALE DIPENDENTI							
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	99,0	95,8	94,9	92,6	92,0	92,5	89,3
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	99,4	98,4	95,5	92,1	89,6	89,7	87,9
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	97,4	90,7	86,7	83,4	82,5	82,5	82,4
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	95,0	88,5	84,2	83,4	82,6	82,4	85,2
INDUSTRIA METALMECCANICA	98,1	94,2	91,4	88,9	87,6	87,8	86,6
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	98,0	94,3	91,3	88,7	86,8	86,9	86,3

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indicatori del lavoro nelle grandi imprese

TABELLA 28 – ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG) PER 1.000 ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE NELLE GRANDI IMPRESE

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	GEN-OTT. 2005	GEN-OTT. 2006
OPERAI E APPRENDISTI								
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	23,9	15,3	5,9	10,4	10,5	14,4	11,7	20,2
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	16,8	21,7	17,6	39,5	30,5	49,5	49,5	49,9
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	58,9	52,5	90,1	87,5	82,7	85,8	86,5	70,1
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	19,5	36,5	77,2	76,5	97,8	103,9	108,9	54,2
INDUSTRIA METALMECCANICA	29,2	29,2	40,3	47,3	47,1	55,5	55,6	45,8
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	21,7	24,3	35,0	40,6	46,6	57,4	58,0	48,1
IMPIEGATI E INTERMEDI								
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	19,8	15,1	5,3	7,8	7,1	8,5	6,5	14,2
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	7,5	5,0	4,4	14,4	3,7	2,2	2,0	1,9
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	15,8	8,7	14,9	21,5	30,9	25,7	25,7	26,2
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1,0	4,7	8,2	20,9	6,5	18,7	17,4	16,7
INDUSTRIA METALMECCANICA	12,3	9,0	7,7	15,0	11,5	12,3	11,4	13,8
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	7,1	5,4	6,6	10,9	10,4	12,6	12,2	12,9
TOTALE DIPENDENTI								
PRODUZIONE METALLO E PRODOTTI IN METALLO	23,0	15,2	5,8	9,8	9,7	13,0	10,5	18,8
FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE)	13,8	16,0	13,0	30,3	20,7	31,4	31,4	31,3
FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE E OTTICHE	35,6	28,1	46,4	48,9	51,7	49,3	49,6	43,3
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	13,7	25,8	52,3	57,0	65,1	73,5	76,2	41,4
INDUSTRIA METALMECCANICA	21,7	20,1	24,8	32,4	31,6	36,5	36,2	31,7
INDUSTRIA MANIFATTURIERA	15,9	16,6	23,1	28,0	31,0	37,9	38,1	32,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indicatori del lavoro nelle grandi imprese

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)». Estratto in materia di previdenza complementare*

749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «1o gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;

d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:»;

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»;

f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra

il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1o gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007».

754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati ri-

* Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006, modificato dal Senato della Repubblica il 15 dicembre 2006, presentato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoa Schioppa. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007). Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 dicembre 2006.

spettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma

765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni»;

b) il comma 4 è abrogato.

c) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.

L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».

767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»

Integrato con le novità apportate dalla Finanziaria 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante: "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 29 settembre 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 3 novembre 2005 e in data 9 novembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo.

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP";

d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;

e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Art. 2 - Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

- c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.

Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'econo-

mia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

- a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
- b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
- c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Art. 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi col-

legiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari

di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;

b) forniscono alla COVIP informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separazione contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite con-

venzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto

della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote

emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Art. 7 - Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

Art. 8 - Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavorato-

re stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche

complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazio-

ni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudente tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

Art. 9 - Istituzione e disciplina delle forme pensionistiche complementare residuale presso l'INPS

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzio-

ne definita prevista dall'articolo 1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

Art. 10 - Misure compensative per le imprese

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

Art. 11 - Prestazioni

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione de-

finita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per

cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 12 - Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 13 - Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o qui vi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavo-

ratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di

imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

Art. 15 - Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia banca-

ria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

Art. 16 - Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

Art. 17 - Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, non-

ché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso

alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

Art. 18 - Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di prove-

nienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Art. 19 - Compiti della COVIP

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11, e 13 dell'articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati

a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazio-

ni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste

alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche

amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto

previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza

sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli in-

dirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Art. 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pen-

sionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

Art. 21 - Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
 - b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
 - c) l'articolo 20;
 - d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente:
"3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
5. All'articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle me-

desime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:

- a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
- b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6. 4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, de-

vono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si ap-

plica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8; b) ai montanti delle prestazioni [maturate] entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) ai montanti delle prestazioni [maturate] a decorrere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2007.

Decreti interministeriali attuativi della riforma della previdenza complementare

Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero dell'Economia che dispone le modalità di attuazione del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile

Articolo 1

Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile»

1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del Codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del Codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (Tfr), l'articolo 2120 del Codice civile.

6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla

tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del Codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) apposita dichiarazione.

8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.

9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'articolo 44 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, con: a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito a una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il Tfr; b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo Tfr1 o Tfr2 allegato al Decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 765, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'articolo 2.

10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) individua, d'intesa con l'Inps, le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del Tfr ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'Inps di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'Inps comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la Covip trasmette all'Inps le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del Tfr. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la Covip comunica all'Inps le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

Articolo 2

Prestazioni erogate dal Fondo

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del Codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese.

3. Gli Enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie a ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.

4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

5. Le anticipazioni di cui all'articolo 2120 del Codice civile sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

Manifestazioni di volontà circa la destinazione del Tfr

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 5:

a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo isti-

tuito dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio Tfr, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr1 allegato al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;

b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto Tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del Tfr. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio Tfr, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto articolo 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del Tfr applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze che dispone l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 252/05, sull'espressione della volontà del lavoratore per il Tfr

Capo I

Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando

Articolo 1

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in esse-

re al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'articolo 2120 del Codice civile, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo Tfr1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del Tfr ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del Tfr a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007; b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del Tfr maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il Tfr di cui all'articolo 2120 del Codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'articolo 1, comma 757, della medesima Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il Tfr, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 del Codice civile, fermo restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della Legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo Tfr2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti: a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore

di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del Tfr a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del Tfr è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a); b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del Tfr alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto; c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il Tfr di cui all'articolo 2120 del Codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo Tfr1 o Tfr2 allegato al presente decreto entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

Capo II

Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Articolo 2

Denominazione

1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare Inps», di seguito definito «Fondinps».

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, Fondinps è disciplinato dalle norme del Decreto.

Articolo 3

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di Fondinps costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'Inps.

2. Il patrimonio di Fondinps è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di Fondinps non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Inps o di rappresentanti

dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L'Inps si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di Fondinps rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.

Articolo 4

Comitato Amministratore

1. Fondinps è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto.

2. Il suddetto Comitato è composto da 9 componenti, nominati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di Fondinps.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma pensionistica complementare Fondinps, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'articolo 4 comma 3, del Decreto.

5. Alle riunioni del Comitato Amministratore di Fondinps assiste il Direttore generale dell'Inps o un suo rappresentante all'uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del Responsabile di Fondinps si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del Codice civile.

Articolo 5

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l'Inps e Fondinps per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di Fondinps e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Articolo 6

Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, l'adesione a Fondinps è consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.

2. L'aderente può decidere di destinare a Fondinps una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di Fondinps.

3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal Regolamento di Fondinps, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del Tfr maturando.

Articolo 7

Scelte di investimento

1. Il Tfr conferito tacitamente è destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del Decreto.

2. Fondinps può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 4 del presente decreto.

3. L'aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Articolo 8

Portabilità

1. Nel rispetto dell'articolo 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso Fondinps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Articolo 9

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento di Fondinps sono disciplinate da un apposito Regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto. Successivamente alla approvazione del Regolamento, la Covip provvederà ad iscrivere Fondinps nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa Covip.

fac-simile

TFR 1

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritt(a)
 nato/a a il codice fiscale dipendente
 del

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
 alla quale il sottoscritto ha aderito in data;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione
, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)
- che venga conferita al fondo pensione al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

fac-simile

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il codice fiscale dipendente
del

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dalla data di assunzione verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data
Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

Il Tfr e la riforma della previdenza complementare

Testo del volantino della Fiom nazionale
sulle nuove disposizioni di legge

PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 252 del 2005, realizzato dal precedente governo, e la legge Finanziaria del 2006 hanno ridefinito il funzionamento della previdenza complementare, istituita a suo tempo con la legge n. 124 del 1993. Il nuovo sistema è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

La previdenza pubblica deve restare il pilastro principale del sistema pensionistico nazionale.

Il secondo pilastro, privato, è un aspetto particolare della riforma del sistema pensionistico attuata a metà degli anni 90 e nasce con un ruolo complementare rispetto alla pensione pubblica. Il funzionamento della previdenza complementare di categoria è regolato dai contratti di lavoro (oltre che dalla legge) ed è partecipato dalle organizzazioni sindacali e da rappresentanti dei lavoratori.

LA NOVITÀ

Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sono chiamati ad esprimere (attraverso una dichiarazione scritta) la loro scelta sulla destinazione del Tfr futuro (maturando, ovvero quello che viene accantonato dal momento della scelta in poi). Per chi non esprime la propria volontà, sarà il datore di lavoro a collocare il Tfr del lavoratore presso i fondi pensione, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Resta inteso che il Tfr maturato fino al momento della scelta continuerà a restare in azienda.

Le novità di seguito descritte non riguardano chi già versa il 100% del Tfr ai Fondi di previdenza complementare.

LA MODALITÀ ESPLICITA

Il lavoratore e la lavoratrice che agiscono in modo consapevole (entro il 30 giugno, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007) riempiono il modulo autorizzato e scelgono tra le seguenti opzioni:

1. Conferire il Tfr maturando alla forma di previdenza complementare scelta¹.
2. Mantenere il Tfr presso il datore di lavoro. In questo caso **le aziende con almeno 50 dipendenti** trasferiscono il Tfr maturando presso il Fondo della Tesoreria gestito dall'Inps².

Il lavoratore e la lavoratrice occupati in aziende fino a 49 addetti che scelgono di lasciare il Tfr in azienda possono effettivamente continuare a vederlo accantonato presso il datore di lavoro.

1) Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, forme pensionistiche individuali.

2) L'Inps gestisce per conto del Tesoro (che ne dispone al fine di finanziare investimenti di pubblica utilità) le somme raccolte in questo Fondo. La rivalutazione delle somme qui accantonate è identica a quella del Tfr lasciato in azienda. Per anticipi e liquidazioni il lavoratore continua a rivolgersi al datore di lavoro secondo le norme vigenti.

LA MODALITÀ TACITA (SILENZIO-ASSENSO)

Il lavoratore e la lavoratrice che non esprimono alcuna volontà entro i sei mesi stabiliti, vedranno il proprio Tfr maturando collocato dal datore di lavoro presso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche territoriali³.

Anche nelle aziende fino a 49 addetti il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a scegliere la collocazione del Tfr (o nel fondo pensione o in azienda). Se non esprimono alcuna volontà il datore di lavoro indirizzerà il Tfr alla forma pensionistica collettiva.

3) In presenza di più forme collettive applicabili, il Tfr verrà collocato presso la forma pensionistica collettiva alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Entro il 30 giugno tutti i Fondi dovranno aver istituito un comparto d'investimento garantito in cui si potrà, tra l'altro, collocare il Tfr maturando del lavoratore silente.

ANZIANITÀ DI LAVORO, GIÀ ISCRITTI E NON ISCRITTI

1. Il lavoratore e la lavoratrice di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993⁴ che scelgono di aderire alla forma di previdenza complementare, versano l'intero Tfr. Se scelgono di lasciarlo in azienda, questo verrà collocato presso il Fondo della Tesoreria per aziende con almeno 50 dipendenti. **Sotto i 50 addetti il Tfr resterà in azienda.** Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche territoriale se contrattata, salvo sia intervenuto diverso accordo⁵.

Il Tfr e la riforma della previdenza complementare

2. Il lavoratore e la lavoratrice già occupati al 28 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare possono conferire, se lo scelgono (modalità esplicita), il residuo Tfr maturando alla forma pensionistica complementare collettiva alla quale già aderiscono. Se invece scelgono di non destinare il Tfr alla previdenza complementare e di mantenere il residuo Tfr presso il datore di lavoro, questo verrà collocato presso il Fondo del Tesoro se l'azienda ha almeno 50 addetti.

Nelle aziende fino a 49 addetti, in questo caso, il Tfr potrà continuare a restare presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il residuo Tfr maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderiscono.

3. Il lavoratore e la lavoratrice già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti a una forma di previdenza complementare possono, se lo scelgono, conferire (modalità esplicita) in tutto o in parte⁶ il Tfr maturando alla forma di previdenza complementare scelta. Oppure, se non aderiscono alla previdenza complementare, possono mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro. In questo caso, se l'azienda ha almeno 50 addetti, il Tfr viene trasferito al Fondo pensione del Tesoro.

Nelle aziende fino a 49 addetti se il lavoratore o la lavoratrice dovessero scegliere (dichiarazione scritta) di lasciarlo in azienda, il Tfr può restare effettivamente presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà entro i sei mesi stabiliti (modalità tacita), il datore di lavoro trasferisce l'intero Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e contratti collettivi (fondi pensione negoziali), salvo sia intervenuto un diverso accordo.

4. In qualsiasi momento successivo, il lavoratore e la lavoratrice che abbiano lasciato il Tfr in azienda possono cambiare la loro decisione e aderire alla previdenza complementare. Nel caso di adesione al Fondo non sarà possibile successivamente riallocare il Tfr maturando in azienda.

4) Ci si riferisce al lavoratore e alla lavoratrice che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non abbiano contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere, poiché già versa l'intero Tfr.

5) L'eventuale accordo deve prevedere il trasferimento del Tfr ad

una forma pensionistica ad adesione collettiva.

6) Si può conferire il 100% del Tfr, oppure la quantità prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.

LA LEGGE DI RIFORMA N. 252 IN BREVE

La pensione complementare. La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare, con prestazioni pensionistiche aggiuntive, la pensione corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dall'1 gennaio 2007 si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica interamente in rendita (erogazione della pensione complementare), oppure parte in capitale (max 50%) e parte in rendita. Nel caso in cui l'accantonamento fosse insufficiente ai fini dell'erogazione di una rendita pensionistica (secondo i calcoli previsti) l'iscritto riscuote l'intera prestazione in capitale.

Contribuzione al Fondo. Il lavoratore che si associa in modo pieno al Fondo pensione complementare versa ogni mese il proprio Tfr maturando (nella percentuale consentita), riceve il contributo fisso dal datore di lavoro (nella percentuale stabilita dalle parti istitutive) e decide liberamente l'ammontare del proprio contributo mensile (le somme versate sono fiscalmente dedotte fino ad un ammontare annuo di 5.164, considerando anche il contributo del datore di lavoro).

Anticipazioni: La legge consente, in modo analogo a quanto previsto per il Tfr lasciato in azienda, di usufruire di anticipazioni da parte del Fondo. Dal 1° gennaio 2007 l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- in qualsiasi momento fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie gravi, per sé, il coniuge e i figli;
- dopo 8 anni d'iscrizione al Fondo, fino al 75% della posizione maturata per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli;
- fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Agevolazioni fiscali. Le prestazioni pensionistiche, alcune anticipazioni e alcuni tipi di riscatto sono tassati al 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare oltre il quindicesimo anno, fino ad una tassazione del 9%.

Il Tfr e la riforma della previdenza complementare

Trasferimento. Decorsi due anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale.

Riscatto. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, Cigo e Cigs, è possibile chiedere la restituzione fino al 50% della posizione maturata. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o in caso d'invalidità permanente, è possibile riscattare l'intera posizione. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, è prevista la possibilità di riscattare la posizione maturata fuori dai casi sopra indicati.

Migranti. I lavoratori migranti dipendenti da aziende metalmeccaniche possono iscriversi al fondo pensione complementare. Nel caso di perdita del requisito di lavoratore metalmeccanico (licenziamento, dimissioni, ecc.), i lavoratori migranti possono fare domanda di riscatto e ritirare le somme versate, comprensive dei rendimenti maturati, alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori.

CHI DECIDE DI UTILIZZARE IL TFR PER COSTRUIRE LA PROPRIA PENSIONE INTEGRATIVA, PUÒ ADERIRE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A DISPOSIZIONE DEI METALMECCANICI, PERCEPIRE IL CONTRIBUTO MENSILE DEL DATORE DI LAVORO E USUFRUIRE DEI VANTAGGI FISCALI. I FONDI DI CATEGORIA, NON AVENDO FINI DI LUCRO, PRESENTANO I COSTI DI GESTIONE PIÙ BASSI.

I FONDI NEGOZIALI SONO UNA FORMA DI RISPARMIO PREVIDENZIALE CHE PUNTA A OFFRIRE, NELL'AMBITO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, RENDIMENTI SUPERIORI A QUELLI DEL TFR, CON FORME DI RENDIMENTO GARANTITO E FORME A RENDIMENTO VARIABILE SOGGETTE AL RISCHIO CONNATURATO ALL'ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI.

I FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI METALMECCANICI

L'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali (ovvero di categoria, regolati dai contratti nazionali di lavoro) è soggetta ad un'ampia rete di controlli (interni ed esterni), anche in ragione

della loro finalità sociale e previdenziale, sia dal punto di vista amministrativo che della gestione finanziaria. I Fondi negoziali sono associazioni prive di finalità di lucro e, anche per questo, con i costi di gestione più bassi tra i prodotti di mercato simili. Documentazione ulteriore sull'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali è reperibile sia sui siti internet dei singoli Fondi che sul sito della Covip, autorità ufficiale di vigilanza (www.covip.it).

COMETA (www.cometafondo.it)

È il Fondo di previdenza complementare istituito nel 1997 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic e Federmeccanica Assisital. L'attività d'investimento è multicomparto: 4 diversi comparti d'investimento tra cui uno con garanzia formale di rendimento.

FONDAPI (www.fondapi.it)

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori della piccola e media impresa. È operativo dal 2001 ed è stato istituito, per quanto riguarda i metalmeccanici, da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e da Unionmeccanica-Confapi. L'attività d'investimento è monocomparto. Nel 2007 il Fondo diventerà multicomparto applicando profili d'investimento etici.

ARTIFOND (www.artifond.it)

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori artigiani. A dicembre 2006 il Fondo ha presentato alla Covip la documentazione per ottenere l'autorizzazione all'operatività. Appena ricevuta risposta dall'Autorità di vigilanza il Fondo predisporrà la modulistica per la raccolta delle adesioni.

COOPERLAVORO (www.cooperlavoro.it)

È il Fondo complementare dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative. L'attività d'investimento è multicomparto. I soci possono scegliere tra diversi tipi d'investimento, tra cui uno con rendimento formalmente garantito.

gennaio 2007

GLOSSARIO

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI

Comprendono tutti i versamenti che le persone assicurate e i loro datori di lavoro effettuano agli organismi che erogano prestazioni sociali, al fine di acquisire o di conservare il diritto alle prestazioni sanitarie e previdenziali.

In particolare fanno parte dei contributi sociali effettivi tutti i contributi obbligatori, contrattuali e volontari, relativi all'assicurazione contro i rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e per gli assegni familiari.

Occorre tuttavia osservare che l'Istat fornisce solo i dati relativi ai contributi sociali a carico dei datori di lavoro e non anche quelli a carico dei lavoratori.

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

Costituiscono la contropartita delle prestazioni sociali corrisposte direttamente, senza quindi il tramite degli organismi di assicurazione sociale, dai datori di lavoro ai propri dipendenti o ex dipendenti. I contributi sociali figurativi comprendono ad esempio le pensioni erogate agli ex dipendenti dello Stato (da calcolare al netto delle ritenute pensionistiche), i sussidi al personale, le indennità temporanee e le spese per cure e infortuni.

COSTO DEL LAVORO OVVERO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (RLD)

Costituito dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali, dalle provvidenze al personale e dagli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Rappresenta il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavori sia manuali che intellettuali. La definizione del costo del lavoro coincide con quella di «reddito da lavoro dipendente» utilizzata dall'Istat nella Contabilità nazionale.

COSTO DEL LAVORO PER UNITÀ DI PRODOTTO (CLUP)

Il Clup è rappresentato dal rapporto tra costo del lavoro (a prezzi correnti) per dipendente e produttività.

Si distingue tra Clup nominale e Clup reale; il primo rappresenta essenzialmente un indicatore di prezzo e competitività, mentre il secondo ha maggiormente a che fare con la distribuzione dei guadagni di produttività e quindi è un indicatore più coerente in un'ottica di politica dei redditi.

In sostanza il Clup è calcolato come rapporto tra «Redditi da lavoro dipendente per unità standard di lavoro dipendente» e «Valore aggiunto al costo dei fattori per unità standard di lavoro». Per quello nominale si utilizza il valore aggiunto al costo dei fattori a prezzi costanti, ovvero deflazionato per il deflatore del Pil, per quello reale non si attua alcuna deflazione, ovvero si utilizza il valore aggiunto a prezzi correnti.

DEFLATORE IMPLICITO DEI PREZZI

È un indicatore che consente di calcolare la crescita media dei prezzi sulla base dei consumi effettivamente realizzati nel periodo finale. Il deflatore implicito del Pil si differenzia dall'indice dei prezzi al consumo in quanto mentre il primo tiene conto delle quantità effettivamente vendute il secondo si fonda sui consumi *ex ante*.

Tecnicamente il deflatore viene calcolato mediante il rapporto tra due grandezze che afferiscono allo stesso aggregato economico (produzione, consumi, investimenti, importazioni ed esportazioni ecc.) e che sono misurate l'una a moneta corrente e l'altra a moneta costante (ovvero in termini reali). In particolare il **deflatore dei consumi delle famiglie** è dato dal rapporto tra il valore dei consumi delle famiglie misurato a prezzi correnti e il valore di tali consumi misurati a prezzi costanti.

IMPLICIT TAX RATE (ITR) SUL FATTORE LAVORO

È un indicatore sintetico del livello medio dell'imposizione (imposte e oneri sociali) sul lavoro, elaborato dall'Eurostat a partire dai dati di Contabilità nazionale. In particolare tale indicatore considera le tasse sul reddito personale, gli oneri sociali obbligatori e gli altri contributi non direttamente connessi ad alcuna prestazione che gravano sul lavoro e che sono effettivamente corrisposti. Nel calcolo dell'indicatore non sono compresi i contributi sociali versati su base volontaria, mentre vengono considerate altre imposte, come una quota dell'Irap in Italia.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

«I numeri indici dei prezzi al consumo – come dichiara l'Istat – misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie presenti sul territorio economico nazionale e acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie (sono escluse quindi le transazioni a titolo gratuito, gli arrotondamenti, i fitti figurativi ecc.)». Tre sono gli indici dei prezzi che vengono calcolati dall'Istat in questo modo: «l'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione europea». Tutti e tre gli indici si basano su un'unica rilevazione e sulla stessa metodologia di calcolo condivisa a livello internazionale e si differenziano per il paniere dei beni di riferimento e per il concetto di prezzo.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ (NIC)

Si tratta di un indice che misura la variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra gli operatori economici e i consumatori privati finali, utilizzando un paniere di beni che tiene conto dei consumi medi delle famiglie. L'indice considera il prezzo pieno del bene, trascurando la presenza di sconti, saldi, ticket (ad esempio sui medicinali) ecc.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI)

La variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti non agricoli (operai e impiegati). In sostanza, si differenzia rispetto al Nic per il peso attribuito ai singoli beni appartenenti all'unico paniere rilevato. Tale indice è utilizzato per l'adeguamento periodico di valori espressi in moneta corrente; in passato si utilizzava per l'adeguamento salariale connesso alla dinamica inflativa (scala mobile). Analogamente al Nic, il Foi considera il prezzo pieno dei beni.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ARMONIZZATO (ICPA)

Si tratta di un particolare indice dei prezzi al consumo costituito utilizzando un paniere che tiene conto dei beni effettivamente consumati nei diversi paesi europei. Viene utilizzato per confrontare l'inflazione tra i paesi dell'Ue.

Tale indice, a differenza dei prezzi al consumo Nic e Foi, è basato sul prezzo di acquisto effettivamente pagato dai consumatori e considera anche le variazioni temporanee di prezzo.

INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Si tratta della variazione nel tempo dei prezzi che si formano nel primo stadio di commercializzazione, ovvero dei prezzi *ex fabrica*. I prodotti che vengono inclusi dall'Istat nel calcolo di tale indice sono quelli dei settori industriali a eccezione di quelli dei settori dell'edilizia, delle costruzioni navali, aerospaziali, ferroviarie e degli armamenti.

INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione dell'industria in senso stretto, escluso quindi il settore delle costruzioni.

OCCUPATO (FORZE DI LAVORO, ISTAT)

La persona di 15 anni e più che dichiara: 1) di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); 2) di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa).

OCCUPAZIONE – UNITÀ DI LAVORO STANDARD (CONTABILITÀ NAZIONALE, ISTAT) (Sistema europeo dei conti, Sec 95)

L'Unità di lavoro standard (Ula) quantifica in modo omogeneo il volume di occupazione presente in un determinato territorio economico. Si rende necessario misurare l'occupazione in termini di Ula in quanto un individuo può assumere una o più posizioni lavorative in funzione: 1) dell'attività svolta (unica, principale, secondaria); 2) della posizione nella professione (dipendente, indipendente); 3) della durata (continuativa, non continuativa); 4) dell'orario di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale); 5) della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare). L'Unità di lavoro standard rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Tale concetto non è più legato alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato a un numero di ore annue corrispondenti a un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa.

Le Ula vengono utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi che rientrano nelle stime del prodotto interno lordo in un determinato periodo di riferimento.

OCCUPAZIONE ALLE DIPENDENZE AL NETTO CIG (ISTAT, INDICATORI DEL LAVORO E DELLE RETRIBUZIONI NELLE GRANDI IMPRESE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI)

Si tratta del numero degli occupati dipendenti, al netto di una stima degli occupati in Cig basata sul concetto di «cassaintegrati equivalenti a zero ore». Questi ultimi vengono stimati dividendo il numero di ore usufruiti mensilmente dalle imprese per la Cig per il prodotto tra l'orario convenzionale di otto ore e il numero di giorni lavorativi del mese.

ONERI SOCIALI

Comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi.

ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG)

Ore complessive di Cig, ordinaria e straordinaria, di cui le imprese usufruiscono in un dato periodo.

ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE

Le ore di lavoro effettuate dagli occupati alle dipendenze con esclusione delle ore di Cassa integrazione guadagni e di quelle non lavorate in quanto relative a giorni di assenza per ferie, festività e in genere di tutte le ore relative ai giorni non lavorati anche se per esse è stata corrisposta una retribuzione.

PAESI DELLA UE

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Dal 2007 fanno parte dell'Unione europea anche Romania e Bulgaria.

PAESI DELL'AREA EURO

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dal 2007 è entrata nell'area euro anche la Slovenia e quindi non è ancora considerata nei dati relativi alla media dell'area.

PRESSIONE FISCALE

Rapporto percentuale tra il complesso delle entrate tributarie e contributive delle Amministrazioni pubbliche e il Pil. Comprende le imposte in conto capitale (tributi prelevati dalle Amministrazioni pubbliche a cadenza non periodica sul reddito o sul patrimonio) e i contributi sociali figurativi.

PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO (PIL)

(Sistema europeo dei conti, Sec 95)

Costituisce il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Il Pil corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni. Inoltre è pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim).

PRODUTTIVITÀ

È misurata dal rapporto fra la produzione e il complesso dei fattori che sono stati impiegati per tale produzione. Il numeratore del rapporto esprime la quantità materiale della produzione esaminata e il denominatore rappresenta, invece, l'insieme dei fattori che sono stati necessari per ottenere tale produzione. Non è facile misurare la produttività di un complesso così ampio di fattori (produttività globale), per cui ci si limita all'esame della produttività parziale, espressa sulla base del rapporto tra una misura della produzione e una misura di uno o più fattori della produzione. Si parla pertanto di produttività del lavoro, del capitale, dell'energia, delle materie prime.

In sostanza, in termini di Contabilità nazionale, la **produttività del lavoro** in termini monetari è data dal rapporto tra il valore aggiunto e la quantità del fattore lavoro utilizzata (unità di lavoro standard).

QUOTA DEL REDDITO DA LAVORO (SUL VALORE AGGIUNTO)

Misura il contributo del reddito da lavoro alla formazione del valore aggiunto. Si ottiene moltiplicando la quota del reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto al costo dei fattori per il rapporto tra occupazione totale e occupazione dipendente.

RAGIONI DI SCAMBIO (O PREZZI RELATIVI DELLE IMPORTAZIONI) E COMPETITIVITÀ

Indicano il rapporto tra i prezzi delle importazioni e i prezzi delle esportazioni (o prezzi interni) entrambi misurati nella stessa valuta. A fronte di un aumento dei prezzi delle esportazioni rispetto a quello delle importazioni, si registrerà un miglioramento delle ragioni di scambio in quanto con la stessa quantità di valuta nazionale si possono acquistare più beni esteri (essendo divenuti i beni di importazione relativamente meno cari); viceversa un aumento dei prezzi delle importazioni determinerà un peggioramento delle ragioni di scambio. Si ricorda inoltre che, in termini di competitività, un incremento dei prezzi delle esportazioni, rendendo i beni prodotti all'interno relativamente più cari, conduce a una riduzione della competitività; viceversa una contrazione dei prezzi delle esportazioni si traduce in aumento della competitività.

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE MENSILIZZATA

La retribuzione lorda annua calcolata con riferimento alle misure tabellari stabilite dai contratti per il periodo considerato tenendo conto, in ciascun mese, degli elementi retributivi aventi carattere generale e continuativo.

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE ORARIA

La retribuzione lorda contrattuale rapportata alla durata contrattuale del lavoro. Tale valore varia sia quando si modificano le misure tabellari sia quando intervengono cambiamenti nell'orario di lavoro stabilito dai contratti.

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE PER DIPENDENTE

La retribuzione lorda annua calcolata con riferimento alle misure tabellari stabilite dai Cnl per i lavoratori dipendenti nell'ipotesi

che siano presenti durante il periodo per il quale la prestazione lavorativa è contrattualmente dovuta.

RETRIBUZIONI ORARIE NEL SETTORE MANIFATTURIERO (OCSE E FMI)

Le retribuzioni orarie nel manifatturiero (in inglese *hourly earnings for manufacturing*), sono il complesso delle retribuzioni, sia monetarie che in natura, percepite dai dipendenti di tale settore per il tempo lavorato e non lavorato (ad esempio le ferie e le festività) rapportate al numero di ore retribuite. Tali retribuzioni non comprendono gli oneri sociali a carico del datore di lavoro.

Occorre molta cautela nell'utilizzare tali dati per effettuare confronti fra paesi dal momento che la definizione può variare da paese a paese. Per l'Italia, ad esempio, non è disponibile questo indicatore e si fa quindi riferimento alle retribuzioni contrattuali dell'intera industria e non solo a quella manifatturiera.

RETRIBUZIONE LORDA

I salari, gli stipendi e le competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo delle trattenute erariali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e dalle norme di legge in vigore.

VALORE AGGIUNTO (Sistema europeo dei conti, Sec 95)

L'aggregato che consente di misurare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. Il valore aggiunto è misurato dalla differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere inoltre calcolato al costo dei fattori o ai prezzi di mercato.

VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI (Sistema europeo dei conti, Sec 95)

Il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è calcolata al costo dei fattori, cioè al netto di tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla produzione) e al lordo di tutti i contributi (sia i contributi commisurati al valore dei beni prodotti, sia gli altri contributi alla produzione).

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO (Sistema europeo dei conti, Sec 95)

Il valore aggiunto al costo dei fattori aumentato delle imposte, Iva esclusa, e al netto dei contributi ai prodotti.

WAGE DRIFT

Il *wage drift* misura la differenza tra la crescita delle retribuzioni di fatto e quella delle retribuzioni contrattuali.

